

# CITTÀ METROPOLITANA di BARI

## Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Art. 29 nonies D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi. Cod.IPPC 5.1  
Sede impianto: Modugno, c.da Gammarola.  
Proponente: Recuperi Pugliesi s.r.l..

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 30 del 19.04.2016 è stata disposta nuova organizzazione dei Servizi di questo Ente istituendo, tra gli altri, il Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 274 del 31.10.2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale *ad interim* relativo al Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";

#### **Visto:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n. 17, recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", che giusta disposizione degli artt. 2 e 7, ha delegato, a far data dal 1° luglio 2007, alle province competenti per territorio le funzioni in materia di procedura di V.I.A. e A.I.A.;
- la Legge Regionale 12 aprile 2001 n.11 recante "Norme sulla Valutazione d'Impatto Ambientale";
- la Legge Regionale 12 febbraio 2014 n. 3 avente ad oggetto "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA)- Rischi di incidenti rilevanti (RIR)- Elenco tecnici competenti in acustica ambientale" di modifica dell'art.7 della LR n.17/07;

- la Legge Regionale 12 febbraio 2014 n. 4 avente ad oggetto “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla via) alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di VAS) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28.12.09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 19.05.2011 avente ad oggetto “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e provinciale ai sensi del D.Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 e del D.Lgs. n. 152/06 e smi. Integrazione della DGR n.1388 del 19.09.2006”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 avente ad oggetto “ Linee Guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art.113 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii);
- la Circolare del Direttore Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pg. n. 27569 del 14.11.2016 relativa ai "*Criteria sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 4.03.2014, n. 46*"
- l’art. 107 del D.Lgs. n.267/00 e smi;
- lo Statuto della della Città Metropolitana di Bari e in particolare l’art.38;
- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “ e, segnatamente l’art.1, comma 16;

**Vista la documentazione in atti dalla quale risulta che:**

- con determinazione dirigenziale n. 313 del 29/03/2013, in forza della quale è stato disposto di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente all’impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Modugno, alla c.da Gammarola, n. 3, Z.I.- Cod. IPPC 5.1, gestito dalla Società Recuperi s.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 1906 del 12/03/2014, in forza della quale è stato disposto, in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, di procedere alla sostituzione modifica dell’allegato tecnico dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.313/2013;
- con determinazione dirigenziale n. 3316 del 30/04/2014, in forza della quale è stato disposto, di procedere alla sostituzione e modifica del punto 5) dell’allegato “A” all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.1906 del 12/03/2014,;
- con determinazione dirigenziale n. 607 del 06/10/2009, in forza della quale è stato disposto di autorizzare la Ditta SCHINPLAST s.r.l. con sede in Modugno alla c.da Gammarola n. 3ad emettere in atmosfera le emissioni rivenienti dall’impianto per il riciclo della plastica ubicato in Modugno alla c.da Gammarola n. 3;
- con determinazione dirigenziale n. 188 del 21/10/2009, in forza della quale è stato disposto di iscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 – comma 3° - del D. Lgs. n. 152/06, la Ditta “SCHINPLAST s.r.l.” con sede legale in Modugno, alla c.da Gammarola, n.3 in catasto al foglio di mappa n. 15 particella n.22 sub 10, n. 485 del registro provinciale delle imprese ai sensi dell’art. 216, comma 3°, del D.Lgs. n. 152/2006, per l’attività di recupero delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, rientranti nell’allegato 1 – suballegato 1 – al D.M.A. 5/2/1998 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale n. 1180 del 29/11/2012, in forza della quale è stato disposto di modificare, la prescrizione imposta al punto 8) della determinazione dirigenziale n. 607 del 06/10/2009 nel senso che, la Ditta SCHINPLAST s.r.l. con sede in Modugno alla c.da Gammarola n. 3, dovrà effettuare le analisi con cadenza annuale, fermo il resto;
- con determinazione dirigenziale n. 318 del 19/01/2014, in forza della quale è stato disposto di volturare in favore della Ditta Recuperi Pugliesi s.r.l. le determinazioni dirigenziale n. 188 del 21/10/2009, n. 607 del 06/10/2009 e n. 1180 del 29/11/2012 innanzi richiamate, fermo restando il rispetto degli obblighi ivi contenuti;
- con nota del 07/04/2014, acquisita al PG n.59853 del 15/04/2014, la Società Recuperi s.r.l. ha avanzato istanza di rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese ai sensi dell'art. 216, comma 5°, del D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di recupero delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, rientranti nell'allegato 1 – suballegato 1 – al D.M.A. 5/2/1998 e s.m.i. posseduta, giusta determinazione dirigenziale n. 188 del 21/10/2009;
- con nota del 14/04/2014, acquisita al PG n.81672 del 03/06/2014, la Società Recuperi s.r.l. ha trasmesso il parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL BA – Modugno con foglio n.79862/UOR9 del 07/05/2014;
- con nota del 24/07/2014, acquisita al PG n.114701 del 01/08/2014, la Società Recuperi s.r.l. ha chiesto, per effetto della fusione, l'unificazione delle autorizzazioni possedute dalla ex SCHINPLAST s.r.l. con quelle della Ditta Recuperi Pugliesi s.r.l. dei F.lli Schino, con sede in Modugno alla c.da Gammarola n. 3;
- con nota del 18/09/2014, acquisita al PG n.131550 del 18/09/2014, la Società istante ha trasmesso relazione tecnica aggiornata;
- il Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 della L.R. n.30/86, nella seduta del 08/10/2014 ha sospeso il proprio parere in attesa di integrazione documentale, richiesta dal Servizio scrivente con nota PG. 146974 del 16/10/2014;
- con nota del 12/12/2014, acquisita al PG n.179262 del 12/12/2014, la Società Recuperi s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di cui innanzi;
- il Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 della L.R. n.30/86, nella seduta del 16/12/2014, valutate le integrazioni acquisite, ha conclusivamente espresso parere favorevole;
- con nota PG. n. 182811 del 19/12/2014 veniva convocata, nell'ambito del procedimento attivato, Conferenza di servizi per la data del 27/01/2015 visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti nel corso della quale si rendeva necessario, al fine di una valutazione complessiva, acquisire documentazione integrativa così come richiesta da Arpa Puglia DAP Bari;
- con nota in atti al PG. n. 29248 del 04/03/2015, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza del 27/01/2015;
- con nota PG. n. 32862 del 10/03/2015 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 19/03/2015 rinviata al 24/03/2015 con nota PG.n.36242 del 17/03/2015;
- nella riunione del 24/03/2015 si rendeva necessario, acquisire ulteriore documentazione integrativa così come richiesta da Arpa Puglia DAP Bari;
- con nota in atti al PG. n. 66791 del 18/05/2015, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza del 24/03/2015;
- con nota PG. n. 78493 dell'11/06/2015 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 25/06/2015;
- nella riunione del 25/06/2015 Arpa Puglia DAP Bari comunicava l'impossibilità a presenziare ai lavori della cds a causa di imprevisti sopraggiunti;
- con nota PG. n. 87372 del 29/06/2015 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 16/07/2015;
- nella riunione del 16/07/2015 Arpa Puglia DAP Bari comunica che la documentazione acquisita non risultava esaustiva;

- con nota PG. n. 97514 del 16/07/2015 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 15/09/2015;
- con nota in atti al PG. n. 113991 del 02/09/2015, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza del 16/07/2015;
- nella riunione del 15/09/2015 Arpa Puglia DAP Bari comunica che la documentazione acquisita non risultava esaustiva e si aggiornavano i lavori al 06/10/2015;
- con nota in atti al PG. n. 129817 del 05/10/2015, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza del 15/09/2015;
- nella riunione del 06/10/2015 si stabiliva di aggiornare i lavori al 16/10/2015 in quanto le integrazioni erano state trasmesse con ritardo e si aggiornavano i lavori al 16/10/2015;
- con nota PG. n. 131138 del 07/10/2015 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 16/10/2015;
- nella riunione del 16/10/2015 Arpa Puglia DAP Bari comunica ancora una volta che la documentazione acquisita non risultava esaustiva;
- con nota in atti al PG. n. 139086 del 21/10/2015, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza del 15/09/2015;
- con nota PG. n. 131202 del 03/11/2016 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 24/11/2016 e, contestualmente, si invitava la Società proponente a depositare alla Regione Puglia Servizio Ecologia copia dell'intera documentazione progettuale in merito all'assoggettamento o meno alla procedura di V.I.A. della modifica sostanziale proposta;
- con nota in atti al PG. n. 140785 del 23/11/2016, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha controdedotto in merito alla richiesta di inviare copia della documentazione alla Regione Puglia;
- nella riunione del 24/11/2016 si invitava la Società istante ad adempiere alle richieste avanzate dal Comitato CIAP nel parere espresso nella seduta del 2/11/2016, da Arpa Puglia DAP Bari nonché da quelle del Servizio scrivente;
- con nota in atti al PG. n. 152615 del 20/12/2016, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha adempiuto alle richieste di cui innanzi;
- con nota PG. n. 146374 del 05/12/2016 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 19/01/2017;
- con nota del 17/01/2017 la Regione Puglia – Servizio VIA Vinca ha comunicato che la valutazione in merito alla sostanzialità o meno della modifica è in capo alla Città Metropolitana;
- nella riunione del 19/01/2017 Arpa Puglia DAP Bari comunica ancora una volta che la documentazione acquisita non risultava esaustiva;
- con nota PG. n. 12671 del 02/02/2017 veniva convocata Conferenza di servizi per la data del 03/02/2017;
- con nota in atti al PG. n. 15130 del 03/02/2017, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha adempiuto alle richieste di cui innanzi;
- con nota in atti al PG. n. 15587 del 08/02/2017, la società Recuperi Pugliesi s.r.l. ha adempiuto alle richieste di cui innanzi;
- nella riunione del 14/02/2017 si dava lettura del parere espresso nella seduta del 10/02/2017 dal Comitato CIAP, al quale la Società ha rilasciato dichiarazione scritta;

Visto che il Comitato contro l'Inquinamento Atmosferico Provinciale (CIAP), nella seduta del 01/03/2017 ha rassegnato il proprio parere favorevole con prescrizioni e che qui si riporta integralmente:

## **1. PREMESSE**

## **Documentazione oggetto di esame**

*Il presente parere è espresso sulla base della documentazione acquisita dalla Città Metropolitana di Bari con i prot. nn.:*

- *PG0179262 del 12/12/2014*
- *PG00029248 del 04/03/2015*
- *PG0066791 del 18/05/2015*
- *PG0113991 del 02/09/2015*
- *PG0129817 del 05/10/2015*
- *PG0015130 del 03/02/2016*
- *PG15130 del 03/02/2016*
- *PG15587 del 08/02/2017*

*Visti inoltre gli esiti della Conferenza di Servizi del giorno 14 febbraio 2017 tenutasi presso la Città Metropolitana di Bari e le controdeduzioni al parere del CIAP espresso nella seduta del 10/02/2017 fornite dal Gestore in occasione della stessa. Visto altresì il parere del Comitato Rifiuti della Città Metropolitana nella seduta del 16/12/2014.*

## **Procedimento**

*Oggetto dell'istanza di modifica dell'AIA è la richiesta di autorizzazione dell'attività Schinplast srl, già autorizzata alle emissioni in atmosfera con DD n. 607/AB del 16/10/2009 della Provincia di Bari, in quanto incorporata per fusione nella società Recuperi Pugliesi srl. A tal proposito, il Gestore chiede di escludere la prescrizione del monitoraggio degli inquinanti quali diossine e furani presenti nell'autorizzazione provinciale richiamata.*

*La "SCHINPLAST Srl", è società nata nell'ambito del gruppo familiare della "RECUPERI PUGLIESI DEI FRATELLI SCHINO SRL" per lo svolgimento dell'attività di riciclaggio delle plastiche ed in particolare lo stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di plastiche a struttura esclusivamente etilenica e polipropilenica, con esclusione delle plastiche clorurate del tipo polivinil cloruro (PVC).*

*La società ha svolto le predette attività all'interno della piattaforma di proprietà della stessa Recuperi Pugliesi srl (in C.da Gammarola, 3 Z.I di Bari – Modugno), in virtù della Det. Dir. n. 118 del 21.10.09 rilasciata dal Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente della Provincia di Bari, per la quale la società è iscritta al n. 485 del registro delle imprese che effettuano attività per le operazioni di recupero non pericolosi in procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del Dlgs 152/2006 e smi.*

Inoltre la Schinplast è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del DLgs 152/2006 e smi, con la Det. Dir. n. 607 del 06.10.09 rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari (integrata dalla DD n. 1180 del 29.11.12 del Servizio Ambiente della Provincia di Bari).

A sua volta la società Recuperi Pugliesi srl è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi in forza della DD n. 313 del 29.03.13 e smi, da ultimo integrata con DD n. 3316 del 30.04.14, tutte rilasciate dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari per il sito in C.da Gammarola 3 nella Z.I di Modugno (BA).

In data 24.09.13, con atto del notaio Assunta Larocca è avvenuta la fusione per incorporazione della società SCHINPLAST nella società Recuperi Pugliesi srl.

### **Precisazione**

Considerate le competenze di questo CIAP, organo tecnico consultivo della Città Metropolitana di Bari, si precisa che il presente parere tecnico-ambientale è stato redatto esclusivamente sugli aspetti di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ai sensi della DGP n. 130/2007 istitutiva del CIAP e della DGP n. 180/2009, contenente le "Norme di funzionamento" dello stesso Comitato, alle quali espressamente si rimanda.

#### **1. CONCLUSIONI**

Preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi del giorno 14 febbraio 2017 tenutasi presso la Città Metropolitana di Bari, viste le controdeduzioni presentate del Gestore in merito al parere CIAP del giorno 10/02/2017, si esprime **parere endoprocedimentale AIA favorevole**, limitatamente alle emissioni in atmosfera riconducibili all'attività Schinplast srl, con le seguenti prescrizioni:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Portata</b>	<b>Sostanza Inquinante</b>	<b>Valore (rif.normativo ) mg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>VLE autorizz mg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>Frequenza di monitoraggio</b>
E3	Impianto trattamento film LDPE	6.300	Polveri totali	<20*	<20* *	Semestrale
			SOV	<50*	< 50	
			Etilene	50*	50	

\*Linee Guida CRIAP- Autorizzazione DD n. 607 del 06/10/2009 della Provincia di Bari

\*\* Ove l'attività della Schinplast Srl fosse inquadrata come "attività tecnicamente connessa" secondo quanto disposto dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi, all'attività

IPPC del Gestore “Recuperi Pugliesi srl”, il valore limite del parametro **Polveri è fissato pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>** (DM 29 gennaio 2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse”).

1. Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, il Gestore dovrà avviare un’attività di screening al fine di individuare le sostanze odorigene di cui all’allegato tecnico della L.R. n. 23 del 16/04/2015. I risultati saranno trasmessi alla Città Metropolitana di Bari e Arpa Puglia, tanto al fine di valutare l’eventuale modifica del quadro autorizzativo.
2. Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06.
3. I punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel presente documento, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
4. I punti di misura e campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1.
5. L’accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
6. Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all’invio cartaceo all’Autorità competente, anche per via web al sito [www.cet.arpa.apra.it](http://www.cet.arpa.apra.it). Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014.
7. Per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un’ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

8. *Relativamente alle emissioni fuggitive si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.*
9. *Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura.*
10. *La verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuate seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metodo utile alla corretta verifica dei limiti di emissione.*
11. *I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo non esaustivo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1.*
12. *Le verifiche analitiche del rispetto dei limiti per gli inquinanti emessi dagli impianti devono essere semestrali e qualora i valori degli inquinanti emessi dovessero essere costanti, su richiesta della ditta, dopo tre anni di monitoraggio, possono essere previsti campionamenti annuali;*
13. *Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli.*
14. *Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Comune i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.”;*

**Visto** che la Recuperi Pugliesi è già in possesso di parere di compatibilità ambientale rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determina n. 341 del 11/06/2009 e che nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del predetto parere, l'azienda aveva già indicato la presenza delle attività di trattamento svolte dalla (ex) SCHINPLAST S.r.l. nell'area della Recuperi Pugliesi;

**Ritenuto** che in ossequio della DGR del 5 aprile 2011, n. 648 “**Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del Dlgs 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali**” la modifica a seguito della incorporazione delle attività della ex Schinplast all'interno delle attività della Recuperi Pugliesi Srl non sia da ritenersi nel novero delle modifiche sostanziali dell'AIA, ma in quello delle modifiche non sostanziali che determinano unicamente la modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo, come previsto dalla DGR in questione;



Dato atto che relativamente alla presente procedura di modifica non sostanziale il gestore della installazione ha provveduto al versamento degli oneri istruttori prescritti dal DM 24.04.2008, come comunicato con nota prot. n. 1023/17/ST del 22.05.2017 in atti al pg. n. 62928 del 22.05.2017; Richiamati i pareri espressi dai Comitati Tecnici relativamente alla della presente procedura; Ritenuto, infine, di dover aggiornare i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata in favore della società Recuperi Pugliesi s.r.l., con Determinazione dirigenziale n. 313 del 29/03/2013, e successive integrative n. 1906 del 12/03/2014 e n. 3316 del 30/04/2014, tenendo conto delle risultanze istruttorie della presente procedura di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. n.152/06 e di aggiornare il contenuto prescrittivo del provvedimento AIA già rilasciato al fine di renderlo conforme alle variazioni da apportare;

**Rilevato** che il Dott. Armando Diamanti attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

**Attestato** che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti nella qualità di responsabile del procedimento, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

**Visto** il D.Lgs. n. 152/06;

**Vista** la L.R. n. 11/2001;

**Vista** la L.R. n. 17/07;

**Vista** la L. n. 241/90 e s.m.i.

**Visto** l'art.107 del D.Lgs. 267/00

**Richiamati** i pareri espressi dagli Enti coinvolti nell'ambito della presente procedura nonché i pareri espressi dal Comitato Tecnico Rifiuti ex art. 5 co.9 della L.R. n. 30/86 e Comitato CIAP;

**Richiamati** i presupposti e le condizioni che consentirono l'adozione della determinazione n.313/2013 cit.;

Visto il documento di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con D.G.R. n.2668 del 28/12/2009 e successivo adeguamento disposto con D.G.R.P. n.819 del 23/04/2015 ;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e segnatamente l'art.38;

Visto la Legge n.56 del 07/04/2014 " Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" e specificamente l'art.1 comma 16;

## D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni espresse nella narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di aggiornare per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. n.152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 313 del 29/03/2013 e successive integrative n. 1906 del 12/03/2014 e n. 3316 del 30/04/2014, in favore della società Recuperi Pugliesi s.r.l. relativamente all'installazione sita in Modugno C.da Gammarola, 3 Z.I per l'attività di gestione rifiuti IPPC 5.1;
- 2) per l'effetto di cui sub 1) di procedere alla sostituzione dell'allegato "1" di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 29/03/2013 e successive integrative n. 1906 del 12/03/2014 e n. 3316 del 30/04/2014, con l'allegato "A", composto di n. 56 pagine, al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in riferimento alla richiesta della Società Recuperi s.r.l., con sede legale ed impianto in Modugno, alla c.da Gammarola, n. 3, Z.I fermo il resto degli atti innanzi richiamati;
- 3) di dare atto che la presente autorizzazione comporta la conseguente decadenza degli effetti prodotti dalle seguenti autorizzazioni conseguite dalla ditta Recuperi Pugliesi s.r.l.:

- a. determinazione dirigenziale n. 607 del 06/10/2009;
  - b. determinazione dirigenziale n. 188 del 21/10/2009;
  - c. determinazione dirigenziale n. 1180 del 29/11/2012;
  - d. con determinazione dirigenziale n. 318 del 19/01/2014;
- 4) di notificare il presente provvedimento alla Società Recuperi Pugliesi s.r.l., al Comune di Modugno, alla Regione Puglia Servizio Rischio Industriale e Servizio Gestione Rifiuti, all'Arpa Puglia, alla Asl Ba Sisp di Modugno;
  - 5) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
  - 6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - 7) il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile;
  - 8) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

IL DIRIGENTE ad interim  
Dott. Francesco MELELEO

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Armando Diamanti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

# ALLEGATO A

## 1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

denominazione	IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI		
5.1	109.07/105.14	38.21 e 38.22	38.21.09 e 38.22.00
codice IPPC	codice NOSE-P	Codice NACE	codice ISTAT
classificazione IPPC	Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16.06.1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 t/die		esistente
classificazione NOSE-P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti</li> <li>Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto</li> </ul>		stato impianto
classificazione NACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi</li> <li>Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi</li> </ul>		
classificazione ISTAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi</li> <li>Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi</li> </ul>		Recuperi Pugliesi S.r.l. a socio unico
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari n. 02408880728			ragione sociale

## Indirizzo dell'impianto e sede legale

comune	Modugno	prov.	BA	CAP	70026
frazione o località					
via e n. civico	Contrada Gammarola, n. 3- z.i.				
telefono	080.5354906	fax	080.5321785	e-mail	info@pec.recuperipugliesi.it
coordinate geografiche		E		N	

## Responsabile legale

nome	Giuseppe	cognome	Schino
nato a	Bari	prov.(Ba)	il 26/03/1946
residente a	Bari	prov.(Ba)	CAP 70100
via e n. civico	Via Glomerelli, 7		
telefono	080.5354906	fax	080.5321785
e-mail	info@pec.recuperipugliesi.it		
codice fiscale	SCHGPP46C26A662O		

## Referente IPPC

nome	Annamaria	cognome	Schino
telefono	080.5354906	fax	080.5321785
e-mail	info@pec.recuperipugliesi.it		
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)			

**Superfici occupate**

Superficie totale (m <sup>2</sup> )	45.454
Superfici a verde (m <sup>2</sup> )	4.568,80
Superfici piazzali impermeabilizzati (m <sup>2</sup> )	26.700

Responsabile tecnico	Sig. Vincenzo Schino, nato a Bari il 4.03.1969
Responsabile per la sicurezza	Ing. Luigi Verzillo, nato a Cerignola il 5.10.1972
Numero totale addetti	95
Turni di lavoro	6.30 – 14.30 e 14.30 – 22.30
Periodicità dell'attività	tutto l'anno

## 2. INQUADRAMENTO CATASTALE ED URBANISTICO

Comune di Modugno		Vincolo / criticità
Fg.	Particelle	
15	22 (parte)	L'impianto ricade in zona Asi.

## 3. AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE

Settore interessato	Estremi autorizzazione	Ente competente	Oggetto	Norme di riferimento
VIA	DD n. 341 del 11.6.2009	Regione Puglia – Ufficio programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche	Incremento quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'Impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Recuperi Pugliesi Srl.	Dlgs 152/06 e Lr. 11/01
Emissione in atmosfera	DD n. 6 del 17.01.2000	REGIONE PUGLIA – Settore Ecologia	Artt. 6 e 7, Dpr 24.05.1988, n. 203 e comma 1, art. 4, Dpr 25.07.1991 - Autorizzazione emissioni atmosfera rinvenienti da nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti tossico – nocivi, a ridotto inquinamento atmosferico, da ubicarsi in c.da Gammarola n. 3 – z.i., Modugno, (Ba) – ditta Recuperi Pugliesi dei fratelli Schino srl	Dpr 24.05.1988, n. 203 e Dpr 25.07.1991
	DD n. 175 del 10.04.2007	REGIONE PUGLIA – Settore Ecologia	Dlgs n. 152/06, art. 269 comma 8. Autorizzazione emissioni atmosfera rinvenienti da un nuovo impianto di triturazione e selezione e all'aggiornamento dell'autorizzazione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ditta: Recuperi Pugliesi srl, c.da Gammarola n. 3 – z.i., Modugno, (Ba)	Dlgs n. 152/06
	DD N. 607 del 06.10.2009	Provincia di Bari - Servizio Ambiente	Dlgs n. 152/06, art. 269 comma 2. Autorizzazione emissioni atmosfera rinvenienti da un nuovo impianto di riciclo della plastica. Ditta: Schinplast srl, c.da Gammarola n. 3 – z.i., Modugno, (Ba)	Dlgs n. 152/06

	DD N. 1180 del 29.11.2012	Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile ed Ambiente	Modifica autorizzazione emissioni atmosfera DD N. 607 del 06.10.2009 rinvenienti da impianto di riciclo della plastica. Ditta: Schinplast srl, c.da Gammarola n. 3 – z.i., Modugno, (Ba)	Dlgs n. 152/06
Rifiuti	DD n. 2 del 05.01.2006	PROVINCIA di BARI – Servizio Rifiuti	Dlgs n. 22/97. Società Recuperi Pugliesi srl – Modugno (Ba) – Impianto stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Rinnovo.	Dlgs 22/97
	DD n. 9 del 9.2.2007	PROVINCIA di BARI – Servizio Rifiuti	Ditta Recuperi Pugliesi srl – Con sede legale e stabilimento in c.da Gammarola n. 3, - zona industriale – Modugno. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13, D14, D15) e recupero (R3, R4, R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovo.	Dlgs 152/06
	DD n. 136 del 24.12.2008	PROVINCIA di BARI – Servizio Rifiuti	Dlgs n. 152/06, artt. 214 e 216 – Ditta “Recuperi Pugliesi srl” – Modugno - Iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.	Dlgs 152/06
	DD n. 38 del 13.2.2009	PROVINCIA di BARI – Servizio Rifiuti	Determinazione Dir. n. 136 del 24/12/2008 avente ad oggetto: D.Lgs. n. 152/06, artt. 214 e 216 Ditta Recuperi Pugliesi Srl – Modugno – Iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.” Provvedimenti.	Dlgs 152/06
	DD n. 792 del 7.12.2010	PROVINCIA di BARI – Servizio Ambiente e Rifiuti	Determinazione dirigenziale n. 2 del 05.01.2006: “Dlgs n. 22/97. Società Recuperi Pugliesi srl – Modugno (Ba) - Impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Rinnovo.” Proroga.	Dlgs 152/06

DD n. 861 del 30.12.2011	PROVINCIA di BARI – Servizio Ambiente e Rifiuti	Determinazione dirigenziale n. 2 del 05.01.2006: “Dlgs n. 22/97. Società Recuperi Pugliesi srl – Modugno (Ba) - Impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Rinnovo.” Proroga.	Dlgs 152/06
DD n. 8 del 08.01.2013	PROVINCIA di BARI – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente	Determinazione dirigenziale n. 2 del 05.01.2006: “Dlgs n. 22/97. Società Recuperi Pugliesi srl – Modugno (Ba) - Impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Rinnovo.” Proroga.	Dlgs 152/06
Determinazione provinciale n. 313 del 29.03.13,	Provincia di Bari - – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Modugno alla c.da Gammarola, 3, Z.I	
Determinazione provinciale n. 1906 del 12.03.14	Provincia di Bari - – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Modugno alla c.da Gammarola, 3, Z.I. Provvedimento	
Determinazione provinciale n. 3316 del 30.04.14;	Provincia di Bari - – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Modugno alla c.da Gammarola, 3, Z.I. Provvedimento	
DD n. 21 del 15.01.2013	PROVINCIA di BARI – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente	Det. Dir. n. 136 del 24/12/2008 avente ad oggetto: “D.Lgs. n. 152/06, artt. 214 e 216 Ditta Recuperi Pugliesi Srl – Modugno – Iscrizione nel registro provinciale delle Imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”. Proroga.	Dlgs 152/06



	DD n. 118 del 21.10.09 Richiesto rinnovo con comunicazione del 15.04.14 con prot. n. PG 0059853	PROVINCIA di BARI – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente	D.Lgs. n. 152/06, artt. 214 e 216 Ditta Schinplast Srl – Modugno – Iscrizione nel registro provinciale delle Imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata	Dlgs 152/06
Scarichi idrici	Autorizzazione prot. n. 1928 del 14.01.2013	Comune di Modugno – III Settore LLPP – Servizi - Manutenzioni	Autorizzazione alla ditta Recuperi Pugliesi srl – Modugno all'allacciamento ø mm 400 al collettore comunale di fognatura pluviale	
Derivazione acque sotterranee	Concessione n. 1936-P del 29.05.2006	Regione Puglia – Settore LL PP	Concessione emungimento acque sotterranee per antincendio e lavaggio piazzali	Lr n. 18/1999
	Concessione n. 1937-P del 29.05.2006	Regione Puglia – Settore LL PP	Concessione emungimento acque sotterranee per antincendio e irrigazione verde	Lr n. 18/1999

#### 4. DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI

Titolo	REV	Protocollo acquisizione
Relazione generale – art. 28 non pericolosi		3415 del 19.09.07
Relazione generale – rifiuti pericolosi e non pericolosi		3415 del 19.09.07
Valutazione del rischio rumore	0	3415 del 19.09.07
Relazione tecnica - Allegato 1		2707 del 11.08.08
Estratto topografico e mappa catastale – Allegato 2		2842 del 26.08.08
Stralcio del Prg + stralcio piano Asi – Allegato 3		2842 del 26.08.08
Planimetria generale – Allegato 4		2842 del 26.08.08
Punti di emissione in atmosfera – Allegato 5		2842 del 26.08.08
Planimetria dell'impianto con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico – Allegato 6		2842 del 26.08.08
Relazione fonometrica – Allegato 7		2842 del 26.08.08
Planimetria generale con indicazione delle aree destinate al trattamento rifiuti e stoccaggio materie prime secondarie (vedi allegato 4) – Allegato 10		2842 del 26.08.08
Documentazione attinente allo smaltimento dei rifiuti – Allegato 11		2842 del 26.08.08
Sintesi non tecnica – Allegato 13		2842 del 26.08.08
Altri documenti – Allegato 14		2842 del 26.08.08
Schede A - M		2842 del 26.08.08
Relazione tecnica integrativa in riscontro alla nota della Provincia di Bari n. 3846 del 17.11.09		1431 del 31.05.10
Lay-Out del comprensorio per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Tavola 1	nov 2010	6058 del 17.12.10
Planimetria generale con indicazione dei sistemi di trattamento acque meteoriche – Tavola 2	nov 2010	6058 del 17.12.10
Relazione tecnica a chiarimento dei quesiti posti in prima CdS in data 11.10.2010		6058 del 17.12.10
Planimetria generale con indicazione della rete delle acque meteoriche e degli impianti di trattamento – Allegato 1	1 – apr 2012	62531 del 17.04.12
Planimetria generale con indicazione della rete delle acque meteoriche e degli impianti di trattamento: particolare area C – Allegato 2	1 – apr 2012	62531 del 17.04.12
Planimetria generale con indicazione della rete delle acque meteoriche e degli impianti di trattamento: particolare area D – Allegato 3	1 – apr 2012	62531 del 17.04.12
Planimetria generale con indicazione della rete delle acque meteoriche e degli impianti di trattamento: particolare area E – Allegato 4	1 – apr 2012	62531 del 17.04.12
Particolare degli impianti di trattamento delle acque meteoriche – Allegato 5	1 – apr 2012	62531 del 17.04.12
Relazione integrativa	1 – apr 2012	62531 del 17.04.12
Risposta prescrizioni della CdS del 13.11.12	1 – nov 2012	206851 del 30.11.12
Piano di gestione delle emergenze	0 – 5.11.12	206851 del 30.11.12
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito della CdS del 13.11.2012		206851 del 30.11.12

Procedura operativa per la miscelazione dei rifiuti		206851 del 30.11.12
Relazione integrativa	1	6294 del 11.01.13
Calcolo delle portate di piena e calcolo dei volumi delle acque di prima e seconda pioggia		6294 del 11.01.13
Planimetria e particolari impianti di trattamento acque meteoriche esistenti e a installarsi a monte dell'allaccio della fognatura pluviale del Comune di Modugno – tavola unica	10.01.2013	6294 del 11.01.13
Relazione tecnica relativa al sistema di trattamento acque meteoriche a monte dell'allaccio alla fognatura pluviale del Comune di Modugno		6294 del 11.01.13
Planimetria generale con lay-out e indicazione codici Cer prevalenti – Tavola 1	luglio 2013	Acquisita in CdS del 29.07.2013
Elenco codici Cer		77163 del 30.04.2013
<b>DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PRESENTE PROCEDIMENTO</b>		
Relazione generale – artt. 214 e 216 non pericolosi		59853 del 15.04.2014
Relazione tecnica	Sett. 2014	131550 del 18.09.2014
Allegato A		179262 del 12.12.2014
Relazione tecnica – Monitoraggio Microinquinanti organici	REV 00 - Nov. 2014	179262 del 12.12.2014
Planimetria generale con indicazione dei sistemi di trattamento acque meteoriche	Dic 2014	179262 del 12.12.2014
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl		179262 del 12.12.2014
Relazione aggiornata sulle modalità di smaltimento acque meteoriche in caduta sul comprensorio della Recuperi Pugliesi s.r.l.		179262 del 12.12.2014
Scheda E – Emissioni in atmosfera		179262 del 12.12.2014
Calcolo delle portate di piena e calcolo dei volumi delle acque di prima pioggia e seconda pioggia		179262 del 12.12.2014
Documento di valutazione del rumore in ambiente esterno		29248 del 04.03.2015
Relazione tecnica – Verifica dei livelli di immissione rumore in ambiente esterno		29248 del 04.03.2015
Scheda E – Emissioni convogliate in atmosfera		29248 del 04.03.2015
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl	REV 1 – Febbraio 2015	29248 del 04.03.2015
Planimetria generale e lay-out con indicazione dei codici CER prevalenti, del comprensorio per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi	25 Febbraio 2015	29248 del 04.03.2015
Allegato A		29248 del 04.03.2015
Scheda E – Emissioni convogliate in atmosfera		66791 del 18.05.2015
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl	REV 2 – Marzo 2015	66791 del 18.05.2015
Punti emissione camini	5 Maggio 2015	66791 del 18.05.2015
Planimetria generale e lay-out con indicazione dei codici CER prevalenti, del comprensorio per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi	5 Maggio 2015	66791 del 18.05.2015
N. 2 Rapporti di prova del 01/09/2014		66791 del 18.05.2015
Relazione comparto rumore	02.08.2015	113991 del 02.09.2015

Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl	REV. 3 Luglio 2015	113991 del 02.09.2015
Planimetria generale del comprensorio, con localizzazione degli scarichi civili, degli impianti di trattamento acque meteoriche, distanze da presidi antincendio	01.10.2015	129817 del 05.10.2015
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl	REV. 4 Settembre 2015	129817 del 05.10.2015
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl	REV. 5 Dicembre 2015	15130 del 03.02.2016
Scheda Tecnica impianto mobile di aspirazione ed abbattimento fumi mod. CLEANING 1150 CORAL		15130 del 03.02.2016
Scheda E – Emissioni convogliate in atmosfera	Aggiornamento al 29.01.2016	15130 del 03.02.2016
Planimetria generale del comprensorio, con indicazione punti di monitoraggio e controllo	27.01.2016	15130 del 03.02.2016
Piano di monitoraggio e controllo – revisione a seguito di aggiornamento AIA per incorporazione Schinplast srl	REV. 6 Gennaio 2017	15587 del 08.02.2017
Oneri istruttori	22.05.2017	62928 del 22.05.2017

I sopraelencati documenti progettuali, in atti presso il Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, sono approvati con il presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

## 5. POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO E RIFIUTI CONFERIBILI

La capacità massima di stoccaggio (R13 e D15) autorizzata è pari a 80 t di rifiuti pericolosi e 6.000 t di rifiuti non pericolosi (come richiesto con nota prot. n. 917/13/ST del 30.04.2013 in atti al prot. n. 77163 del 30.04.2013) e la durata massima dello stoccaggio non potrà superare 180 giorni dalla data di assunzione in carico dei rifiuti.

La potenzialità massima complessiva è pari a 671.710 t/a di rifiuti non pericolosi e pari a 5.000 t/a di rifiuti pericolosi.

Nel rispetto della tabella riportata al successivo paragrafo 5.1, la potenzialità massima giornaliera globalmente considerata per tutte le operazioni svolte non dovrà superare, inoltre, le 2.134 t/g per i rifiuti non pericolosi e 80 t/g per i rifiuti pericolosi, nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente allegato.

### 5.1. RIFIUTI CONFERIBILI E ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
<b>01 01</b>										
01 01 01				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
01 01 02				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>01 03</b>										-
01 03 04	*				X			X	1,2,3,4	80
01 03 05	*				X			X	1,2,3	80
01 03 06				X	X	X	X	X	1,2,3	400
01 03 07	*				X			X	1,2,3,4	80
01 03 08				X	X	X	X	X	1,2,3	400
01 03 09				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
01 03 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>01 04</b>										-
01 04 07	*				X			X	1,2,3,4	80
01 04 08				X	X	X	X	X	1,2	400
01 04 09				X	X	X	X	X	1,2,3	400
01 04 10				X	X	X	X	X	1,2,3	400
01 04 11				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
01 04 12				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
01 04 13				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
01 04 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>01 05</b>										-
01 05 04				X	X	X	X	X	2,3,4	400
01 05 05	*				X			X	2,3,4	80
01 05 06	*				X			X	2,3,4	80

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
01 05 07				X	X	X	X	X	2,3,4	400
01 05 08				X	X	X	X	X	2,3,4	400
01 05 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 01</b>										-
02 01 01				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 01 02				X	X	X	X	X	2	400
02 01 03				X	X	X	X	X	2	400
02 01 04	X			X	X	X	X	X	2	800
02 01 06				X	X	X	X	X	2,3,4	400
02 01 07				X	X	X	X	X	2,3	400
02 01 08	*				X			X	1,2,3,4	80
02 01 09				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 01 10				X	X	X	X	X	2	400
02 01 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 02</b>										-
02 02 01				X	X	X	X	X	2,3,4	400
02 02 02				X	X	X	X	X	2	400
02 02 03				X	X	X	X	X	2, 4	400
02 02 04				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 02 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 03</b>										-
02 03 01				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 03 02				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 03 03						X	X	X	1,2,3,4	400
02 03 04				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 03 05				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 03 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 04</b>										-
02 04 01				X	X	X	X	X	1,2,3	400
02 04 02				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 04 03				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 04 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 05</b>										-
02 05 01				X	X	X	X	X	2,4	400
02 05 02				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
02 05 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 06</b>										-
02 06 01				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 06 02				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 06 03				X	X	X	X	X	2,3,4	400
02 06 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>02 07</b>										-
02 07 01				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 07 02				X	X	X	X	X	2,3,4	400
02 07 03				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 07 04				X	X	X	X	X	2,3,4	400
02 07 05				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
02 07 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>03 01</b>										-
03 01 01	X			X	X	X	X	X	1,2	400
03 01 04	*			X	X	X		X	1,2	80
03 01 05	X			X	X	X	X	X	1,2	400
03 01 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>03 02</b>										-
03 02 01	*				X			X	1,2,3,4	80
03 02 02	*				X			X	1,2,3,4	80
03 02 03	*				X			X	1,2,3,4	80
03 02 04	*				X			X	1,2,3,4	80
03 02 05	*				X			X	1,2,3,4	80
03 02 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>03 03</b>										-
03 03 01			X	X	X	X	X	X	1,2	400
03 03 02				X	X	X	X	X	2,3,4	400
03 03 05				X	X	X	X	X	2,3,4	400
03 03 07				X	X	X	X	X	2,3	400
03 03 08	X			X	X	X	X	X	2	400
03 03 09				X	X	X	X	X	2,3,4	400
03 03 10				X	X	X	X	X	2,3	400
03 03 11				X	X	X	X	X	2,3,4	400
03 03 99						X	X	X	1,2,3,4	400

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
<b>04 01</b>										-
04 01 01				X	X	X	X	X	2,3	400
04 01 02				X	X	X	X	X	2,3	400
04 01 03	*				X			X	4	400
04 01 04				X	X	X	X	X	4	400
04 01 05				X	X	X	X	X	4	400
04 01 06				X	X	X	X	X	2,3,4	400
04 01 07				X	X	X	X	X	2,3,4	400
04 01 08				X	X	X	X	X	1,2	400
04 01 09				X	X	X	X	X	2,4	400
04 01 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>04 02</b>										-
04 02 09	X			X	X	X	X	X	2	400
04 02 10				X	X	X	X	X	2,3,4	400
04 02 14	*				X			X	2,3,4	80
04 02 15				X	X	X	X	X	2,3,4	400
04 02 16	*				X			X	2,3,4	80
04 02 17				X	X	X	X	X	2,3,4	400
04 02 19	*				X			X	2,3,4	80
04 02 20				X	X	X	X	X	2,3,4	400
04 02 21	X			X	X	X	X	X	2	400
04 02 22	X			X	X	X	X	X	2	400
04 02 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>05 01</b>										-
05 01 02	*				X			X	2,3,4	80
05 01 03	*				X			X	2,3,4	80
05 01 04	*				X			X	2,3,4	80
05 01 05	*				X			X	2,3,4	80
05 01 06	*				X			X	2,3,4	80
05 01 07	*				X			X	2,3,4	80
05 01 08	*				X			X	2,3,4	80
05 01 09	*				X			X	2,3,4	80
05 01 10				X	X	X	X	X	2,3,4	400
05 01 11	*				X			X	2,3,4	80
05 01 12	*				X			X	2,3,4	80



Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
05 01 13				X	X	X	X	X	4	400
05 01 14				X	X	X	X	X	2,3,4	400
05 01 15	*				X			X	2	80
05 01 16				X	X	X	X	X	2,3,4	400
05 01 17				X	X	X	X	X	2,3,4	400
05 01 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>05 06</b>										-
05 06 01	*				X			X	2,3,4	80
05 06 03	*				X			X	2,3,4	80
05 06 04				X	X	X	X	X	2,3,4	400
05 06 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>05 07</b>										-
05 07 01	*				X			X	2,3,4	80
05 07 02				X	X	X	X	X	2,3,4	400
05 07 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 01</b>										-
06 01 01	*				X			X	4	80
06 01 02	*				X			X	4	80
06 01 03	*				X			X	4	80
06 01 04	*				X			X	4	80
06 01 05	*				X			X	4	80
06 01 06	*				X			X	4	80
06 01 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 02</b>										-
06 02 01	*				X			X	2,3,4	80
06 02 03	*				X			X	2,3,4	80
06 02 04	*				X			X	1,2,3,4	80
06 02 05	*				X			X	1,2,3,4	80
06 02 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 03</b>										-
06 03 11	*				X			X	1,2,3,4	80
06 03 13	*				X			X	1,2,3,4	80
06 03 14				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
06 03 15	*				X			X	1,2,4	80
06 03 16				X	X	X	X	X	1,2,4	400

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
06 03 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 04</b>											-
06 04 03	*					X			X	1,2,3,4	80
06 04 04	*					X			X	1,2,3,4	80
06 04 05	*					X			X	1,2,3,4	80
06 04 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 05</b>											-
06 05 02	*					X			X	1,2,3,4	80
06 05 03					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 06</b>											-
06 06 02	*					X			X	1,2,3,4	80
06 06 03					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
06 06 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 07</b>											-
06 07 01	*					X			X	1,2,3	80
06 07 02	*					X			X	1,2,3	80
06 07 03	*					X			X	2,3	80
06 07 04	*					X			X	2,3,4	80
06 07 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 08</b>											-
06 08 02	*					X			X	1,2,3,4	80
06 08 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 09</b>											-
06 09 02					X	X	X	X	X	2,3	400
06 09 03	*					X			X	2,3,4	80
06 09 04					X	X	X	X	X	2,3,4	400
06 09 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 10</b>											-
06 10 02	*					X			X	1,2,3,4	80
06 10 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 11</b>											-
06 11 01					X	X	X	X	X	2,3	400
06 11 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>06 13</b>											-
06 13 01	*					X			X	1,2,3,4	80

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
06 13 02	*					X			X	1,2,3	80
06 13 03					X	X	X	X	X	1,2	400
06 13 04	*					X			X	1,2	80
06 13 05	*					X			X	1,2	80
06 13 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 01</b>											-
07 01 01	*					X			X	4	80
07 01 03	*					X			X	4	80
07 01 04	*				X	X	X		X	4	80
07 01 07	*				X	X	X		X	1,2,3,4	80
07 01 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 01 09	*					X			X	1,2,3,4	80
07 01 10	*					X			X	1,2,3,4	80
07 01 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 01 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 01 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 02</b>											-
07 02 01	*					X			X	4	80
07 02 03	*					X			X	4	80
07 02 04	*					X			X	4	80
07 02 07	*					X			X	1,2,3,4	80
07 02 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 02 09	*					X			X	2,3,4	80
07 02 10	*					X			X	2,3,4	80
07 02 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 02 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 02 13		X			X	X	X	X	X	1,2	800
07 02 14	*					X			X	2,3,4	80
07 02 15					X	X	X	X	X	2,3,4	400
07 02 16	*					X			X	2,3,4	80
07 02 17					X	X	X	X	X	2,3,4	400
07 02 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 03</b>											-
07 03 01	*					X			X	4	80
07 03 03	*					X			X	4	80

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
07 03 04	*					X			X	4	80
07 03 07	*					X			X	1,2,3,4	80
07 03 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 03 09	*					X			X	1,2,3	80
07 03 10	*					X			X	1,2,3	80
07 03 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 03 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 03 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 04</b>											-
07 04 01	*					X			X	4	80
07 04 03	*					X			X	4	80
07 04 04	*					X			X	4	80
07 04 07	*					X			X	1,2,3,4	80
07 04 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 04 09	*					X			X	1,2,3	80
07 04 10	*					X			X	1,2,3	80
07 04 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 04 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 04 13	*					X			X	1,2,3	80
07 04 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 05</b>											-
07 05 01	*					X			X	4	80
07 05 03	*					X			X	4	80
07 05 04	*					X			X	4	80
07 05 07	*					X			X	1,2,3,4	80
07 05 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 05 09	*					X			X	1,2,3	80
07 05 10	*					X			X	1,2,3	80
07 05 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 05 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 05 13	*					X			X	1,2,3	80
07 05 14					X	X	X	X	X	1,2,3	400
07 05 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 06</b>											-
07 06 01	*					X			X	4	80

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
07 06 03	*					X			X	4	80
07 06 04	*					X			X	4	80
07 06 07	*					X			X	1,2,3,4	80
07 06 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 06 09	*					X			X	1,2,3	80
07 06 10	*					X			X	1,2,3	80
07 06 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 06 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 06 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>07 07</b>											-
07 07 01	*					X			X	4	80
07 07 03	*					X			X	4	80
07 07 04	*					X			X	4	80
07 07 07	*					X			X	1,2,3,4	80
07 07 08	*					X			X	1,2,3,4	80
07 07 09	*					X			X	1,2,3	80
07 07 10	*					X			X	1,2,3	80
07 07 11	*					X			X	1,2,3,4	80
07 07 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
07 07 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>08 01</b>											-
08 01 11	*					X			X	1,2,3,4	80
08 01 12					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
08 01 13	*				X	X	X		X	2,3,4	80
08 01 14					X	X	X	X	X	2,3,4	400
08 01 15	*					X			X	2,3,4	80
08 01 16					X	X	X	X	X	2,3,4	400
08 01 17	*					X			X	2,3,4	80
08 01 18					X	X	X	X	X	2,3,4	400
08 01 19	*					X			X	4	80
08 01 20					X	X	X	X	X	4	400
08 01 21	*					X			X	1,2,3,4	80
08 01 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>08 02</b>											-
08 02 01					X	X	X	X	X	1,2,3	400

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
08 02 02				X	X	X	X	X	2,3,4	400
08 02 03				X	X	X	X	X	4	400
08 02 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>08 03</b>										-
08 03 07				X	X	X	X	X	2,3,4	400
08 03 08				X	X	X	X	X	3,4	400
08 03 12	*			X	X	X		X	1,2,3,4	80
08 03 13				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
08 03 14	*			X	X	X		X	1,2,3,4	80
08 03 15						X	X	X	1,2,3,4	400
08 03 16	*				x			X	1,2,3,4	80
08 03 17	*				X			X	1,2	80
08 03 18				X	X	X	X	X	1,2	400
08 03 19	*				X			X	4	80
08 03 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>08 04</b>										-
08 04 09	*				X			X	1,2,3,4	80
08 04 10						X	X	X	1,2,3,4	400
08 04 11	*			X	X	X		X	1,2,3,4	80
08 04 12						X	X	X	1,2,3,4	400
08 04 13	*				X			X	2,3,4	80
08 04 14						X	X	X	2,3,4	400
08 04 15	*				X			X	3,4	80
08 04 16						X	X	X	3,4	400
08 04 17	*				X			X	3,4	80
08 04 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>08 05</b>										-
08 05 01	*				X			X	2,3,4	80
<b>09 01</b>										-
09 01 01	*				X			X	4	80
09 01 02	*				X			X	4	80
09 01 03	*				X			X	4	80
09 01 04	*				X			X	4	80
09 01 05	*				X			X	4	80
09 01 06	*				X			X	2,3,4	80

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
09 01 07				X	X	X	X	X	2	400
09 01 08				X	X	X	X	X	2	400
09 01 10				X	X	X	X	X	2	400
09 01 11	*				X			X	2	80
09 01 12				X	X	X	X	X	2	400
09 01 13	*				X			X	3,4	80
09 01 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 01</b>										-
10 01 01				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 01 02				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 01 03				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 01 04	*				X			X	1,2,3	80
10 01 05				X	X	X	X	X	2,3	400
10 01 07				X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 01 09	*				X			X	4	80
10 01 13	*				X			X	1,2,3	80
10 01 14	*				X			X	1,2,3	80
10 01 15				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 01 16	*				X			X	1,2,3	80
10 01 17				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 01 18	*				x			x	1,2,3,4	80
10 01 19				x	x	x	x	x	1,2,3,4	400
10 01 20	*				x			x	1,2,3,4	80
10 01 21				x	x	x	x	x	2,3,4	400
10 01 22	*				x			x	2,3,4	80
10 01 23				x	x	x	x	x	1,2,3,4	400
10 01 24				x	x	x	x	x	1,2	400
10 01 25				x	x	x	x	x	1,2,3	400
10 01 26				x	x	x	x	x	2,3,4	400
10 01 99				x	x	x	x	x	1,2,3,4	400
<b>10 02</b>										-
10 02 01				x	x	x	x	x	1,2,3	400
10 02 02				x	x	x	x	x	2,3	400
10 02 07	*				x			x	2,3	80
10 02 08				x	x	x	x	x	1,2,3	400

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
10 02 10			X		X	X	X	X	X	2	400
10 02 11	*					X			X	2,3,4	80
10 02 12					X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 02 13	*					X			X	2,3,4	80
10 02 14					X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 02 15					X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 02 99			X		X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 03</b>											-
10 03 02							X	X	X	2	400
10 03 04	*					X			X	2,3	80
10 03 05					X	X	X	X	X	2,3	400
10 03 08	*					X			X	2,3	80
10 03 09	*					X			X	2,3	80
10 03 15	*					X			X	2,3,4	80
10 03 16					X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 03 17	*					X			X	2,3,4	80
10 03 18							X	X	X	2,3	400
10 03 19	*					X			X	1,2	80
10 03 20							X	X	X	1,2	400
10 03 21	*					X			X	1,2	80
10 03 22					X	X	X	X	X	1,2	400
10 03 23	*					X			X	1,2	80
10 03 24							X	X	X	1,2	400
10 03 25	*					X			X	1,2,3,4	80
10 03 26							X	X	X	1,2,3,4	400
10 03 27	*					X			X	2,3,4	80
10 03 28					X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 03 29	*					X			X	1,2,3,4	80
10 03 30							X	X	X	1,2,3,4	400
10 03 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 04</b>											-
10 04 01	*					X			X	2,3	80
10 04 02	*					X			X	2,3	80
10 04 03	*					X			X	2,3	80
10 04 04	*					X			X	1	80



Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
10 04 05	*					X			X	1	80
10 04 06	*					X			X	1,2,3	80
10 04 07	*					X			X	2,3,4	80
10 04 09	*					X			X	2,3,4	80
10 04 10							X	X	X	2,3,4	400
10 04 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 05</b>											-
10 05 01					X	X	X	X	X	2,3	400
10 05 03	*					X			X	1	80
10 05 04					X	X	X	X	X	1	400
10 05 05	*					X			X	2,3	80
10 05 06	*					X			X	1,2,3	80
10 05 08	*					X			X	1,2,3	80
10 05 09							X	X	X	1,2,3	400
10 05 10	*					X			X	2,3	80
10 05 11					X	X	X	X	X	2,3	400
10 05 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 06</b>											-
10 06 01					X	X	X	X	X	2,3	400
10 06 02					X	X	X	X	X	2,3	400
10 06 03	*					X			X	1	80
10 06 04					X	X	X	X	X	1	400
10 06 06	*					X			X	2,3	80
10 06 07	*					X			X	2,3,4	80
10 06 09	*					X			X	2,3,4	80
10 06 10							X	X	X	2,3,4	400
10 06 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 07</b>											-
10 07 01					X	X	X	X	X	2,3	400
10 07 02					X	X	X	X	X	2,3	400
10 07 03					X	X	X	X	X	2,3	400
10 07 04					X	X	X	X	X	1,2	400
10 07 05					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
10 07 07	*					X			X	2,3,4	80
10 07 08							X	X	X	2,3,4	400

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
10 07 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 08</b>										-
10 08 04				X	X	X	X	X	1,2	400
10 08 08	*				X			X	1,2,3	80
10 08 09				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 08 10	*				X			X	1,2,3	80
10 08 11				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 08 12	*				X			X	1,2,3	80
10 08 13						X	X	X	1,2,3	400
10 08 14						X	X	X	1,2,3	400
10 08 15	*				X			X	1	80
10 08 16						X	X	X	1	400
10 08 17	*				X			X	2,3,4	80
10 08 18						X	X	X	2,3,4	400
10 08 19	*				X			X	2,3,4	80
10 08 20				X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 08 99		X				X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 09</b>										-
10 09 03		X		X	X	X	X	X	2,3	400
10 09 05	*				X			X	1,2,3	80
10 09 06		X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 09 07	*				X			X	1,2,3	80
10 09 08		X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 09 09	*				X			X	1	80
10 09 10						X	X	X	1	400
10 09 11	*				X			X	1,2,3	80
10 09 12		X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 09 13	*				X			X	2,3,4	80
10 09 14						X	X	X	2,3,4	400
10 09 15	*				X			X	2,3,4	80
10 09 16						X	X	X	2,3,4	400
10 09 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 10</b>										-
10 10 03		X		X	X	X	X	X	2,3	400
10 10 05	*				X			X	2,3	80

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
10 10 06		X		X	X	X	X	X	2,3	400
10 10 07	*				X			X	2,3	80
10 10 08		X		X	X	X	X	X	2,3	400
10 10 09	*				X			X	1,2,3	80
10 10 10						X	X	X	1,2,3	400
10 10 11	*				X			X	2,3	80
10 10 12		X		X	X	X	X	X	2,3	400
10 10 13	*				X			X	2,3	80
10 10 14						X	X	X	2,3	400
10 10 15	*				X			X	2,3	80
10 10 16						X	X	X	2,3	400
10 10 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 11</b>										-
10 11 03				X	X	X	X	X	2,3	400
10 11 05				X	X	X	X	X	1,2	400
10 11 09	*				X			X	2,3	80
10 11 10				X	X	X	X	X	2,3	400
10 11 11	*				X			X	1,2,3	80
10 11 12				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 11 13	*				X			X	1,2,3,4	80
10 11 14						X	X	X	1,2,3,4	400
10 11 15	*				X			X	1,2,3	80
10 11 16						X	X	X	1,2,3	400
10 11 17	*				X			X	1,2,3	80
10 11 18						X	X	X	1,2,3	400
10 11 19	*				X			X	1,2,3	80
10 11 20				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 11 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 12</b>										-
10 12 01				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
10 12 03				X	X	X	X	X	1,2	400
10 12 05				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
10 12 06				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 12 08				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 12 09	*				X			X	1,2,3	80

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
10 12 10				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 12 11	*				X			X	1,2,3,4	80
10 12 12				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
10 12 13				X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 12 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 13</b>										-
10 13 01				X	X	X	X	X	1,2,3	400
10 13 04				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
10 13 06				X	X	X	X	X	1,2	400
10 13 07				X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 13 09	*				X			X	2	80
10 13 10					X			X	2	400
10 13 11				X	X	X	X	X	1,2	400
10 13 12	*				X			X	1,2,3	80
10 13 13						X	X	X	1,2,3	400
10 13 14				X	X	X	X	X	2,3,4	400
10 13 99					X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>10 14</b>										-
10 14 01	*				X			X	1,2	80
<b>11 01</b>										-
11 01 05	*				X			X	4	80
11 01 06	*				X			X	4	80
11 01 07	*				X			X	4	80
11 01 08	*				X			X	2,3,4	80
11 01 09	*				X			X	2,3,4	80
11 01 10						X	X	X	2,3,4	400
11 01 11	*				X			X	4	80
11 01 12						X	X	X	4	400
11 01 13	*				X			X	2,3,4	80
11 01 14		X		X	X	X	X	X	2,3,4	400
11 01 15	*			X	X	X		X	2,3,4	80
11 01 16	*				X			X	2,3	80
11 01 98	*				X			X	1,2,3,4	80
11 01 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>11 02</b>										-

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
11 02 02	*					X			X	1,2,3	80
11 02 03							X	X	X	2,3,4	400
11 02 05	*					X			X	2,3,4	80
11 02 06			X		X	X	X	X	X	2,3,4	400
11 02 07	*					X			X	1,2,3,4	80
11 02 99			X		X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>11 03</b>											-
11 03 01	*					X			X	1,2,3,4	80
11 03 02	*					X			X	1,2,3,4	80
<b>11 05</b>											-
11 05 01			X		X	X	X	X	X	2,3	400
11 05 02			X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
11 05 03	*					X			X	1,2,3	80
11 05 04	*					X			X	1,2,3	80
11 05 99			X		X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>12 01</b>											-
12 01 01			X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 02			X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 03			X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 04			X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 05		X			X	X	X	X	X	1,2,3	800
12 01 06	*					X			X	4	80
12 01 07	*					X			X	4	80
12 01 08	*					X			X	4	80
12 01 09	*					X			X	4	80
12 01 10	*					X			X	4	80
12 01 12	*					X			X	2,3,4	80
12 01 13					X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 14	*					X			X	2,3,4	80
12 01 15					X	X	X	X	X	2,3,4	400
12 01 16	*					X			X	1,2,3	80
12 01 17					X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 18	*					X			X	2,3,4	80
12 01 19	*					X			X	4	80
12 01 20	*					X			X	1,2,3	80

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
12 01 21				X	X	X	X	X	1,2,3	400
12 01 99		X		X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>12 03</b>										-
12 03 01	*				X			X	4	80
12 03 02	*				X			X	2,3,4	80
<b>13 01</b>										-
13 01 01	*				X			X	4	80
13 01 04	*				X			X	4	80
13 01 05	*				X			X	4	80
13 01 09	*				X			X	4	80
13 01 10	*			X	X	X		X	4	80
13 01 11	*				X			X	4	80
13 01 12	*				X			X	4	80
13 01 13	*				X			X	4	80
<b>13 02</b>										-
13 02 04	*				X			X	4	80
13 02 05	*				X			X	4	80
13 02 06	*				X			X	4	80
13 02 07	*				X			X	4	80
13 02 08	*				X			X	4	80
<b>13 03</b>										-
13 03 01	*				X			X	4	80
13 03 06	*				X			X	4	80
13 03 07	*				X			X	4	80
13 03 08	*				X			X	4	80
13 03 09	*				X			X	4	80
13 03 10	*				X			X	4	80
<b>13 04</b>										-
13 04 01	*				X			X	4	80
13 04 02	*				X			X	4	80
13 04 03	*				X			X	4	80
<b>13 05</b>										-
13 05 01	*				X			X	2,3	80
13 05 02	*				X			X	2,3,4	80
13 05 03	*				X			X	2,3,4	80

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
13 05 06	*					X			X	3,4	80
13 05 07	*				X	X	X		X	4	80
13 05 08	*					X			X	2,3,4	80
<b>13 07</b>											-
13 07 01	*					X			X	4	80
13 07 02	*				X	X	X		X	4	80
13 07 03	*				X	X	X		X	4	80
<b>13 08</b>											-
13 08 01	*				X	X	X		X	2,3,4	80
13 08 02	*				X	X	X		X	4	80
13 08 99	*				X	X	X		X	1,2,3,4	80
<b>14 06</b>											-
14 06 01	*				X	X	X		X	2,4	80
14 06 02	*					X			X	4	80
14 06 03	*				X	X	X		X	4	80
14 06 04	*				X	X	X		X	2,3,4	80
14 06 05	*				X	X	X		X	2,3,4	80
<b>15 01</b>											-
15 01 01		X			X	X	X	X	X	2	800
15 01 02		X			X	X	X	X	X	2	800
15 01 03		X			X	X	X	X	X	2	400
15 01 04			X		X	X	X	X	X	2	400
15 01 05		X	X		X	X	X	X	X	2	400
15 01 06		X	X		X	X	X	X	X	2	800
15 01 07					X	X	X	X	X	2	400
15 01 09					X	X	X	X	X	2	400
15 01 10	*				X	X	X		X	2	80
15 01 11	*				X	X	X		X	2	80
<b>15 02</b>											-
15 02 02	*					X			X	1,2	80
15 02 03		X			X	X	X	X	X	1,2	400
<b>16 01</b>											-
16 01 03					X	X	X	X	X	2	400
16 01 04	*				X	X	X		X	2	80
16 01 06		X	X		X	X	X	X	X	2	400

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
16 01 07	*					X			X	2	80
16 01 08	*				X	X	X		X	2	80
16 01 09	*					X			X	2	80
16 01 10	*					X			X	2	80
16 01 11	*					X			X	2	80
16 01 12					X	X	X	X	X	2	400
16 01 13	*					X			X	4	80
16 01 14	*					X			X	4	80
16 01 15							X	X	X	4	400
16 01 16			X		X	X	X	X	X	2	400
16 01 17			X		X	X	X	X	X	2	400
16 01 18			X		X	X	X	X	X	2	400
16 01 19		X			X	X	X	X	X	2	800
16 01 20					X	X	X	X	X	2	400
16 01 21	*				X	X	X		X	2,4	80
16 01 22		X	X		X	X	X	X	X	2,3,4	400
16 01 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>16 02</b>											-
16 02 09	*					X			X	2	80
16 02 10	*					X			X	2	80
16 02 11	*					X			X	2	80
16 02 12	*					X			X	2	80
16 02 13	*					X			X	2	80
16 02 14		X	X		X	X	X	X	X	2	400
16 02 15	*					X			X	2	80
16 02 16		X	X		X	X	X	X	X	2	400
<b>16 03</b>											-
16 03 03	*					X			X	1,2,3,4	80
16 03 04					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
16 03 05	*					X			X	1,2,3,4	80
16 03 06		X			X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>16 04</b>											-
16 04 01	*					X			X	1,2	80
16 04 02	*					X			X	1,2	80
16 04 03	*					X			X	1,2,3,4	80



Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
<b>16 05</b>											-
16 05 04	*					X			X	2,4	80
16 05 05							X	X	X	2,4	400
16 05 06	*					X			X	1,2,3,4	80
16 05 07	*					X			X	1,2,3,4	80
16 05 08	*					X			X	1,2,3,4	80
16 05 09							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>16 06</b>											-
16 06 01	*					X			X	2	80
16 06 02	*					X			X	2	80
16 06 03	*					X			X	2	80
16 06 04					X	X	X	X	X	2	400
16 06 05					X	X	X	X	X	2	400
16 06 06	*					X			X	4	80
<b>16 07</b>											-
16 07 08	*					X			X	1,2,3,4	80
16 07 09	*					X			X	1,2,3,4	80
16 07 99					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>16 08</b>											-
16 08 01					X	X	X	X	X	1,2,3	400
16 08 02	*					X			X	1,2,3	80
16 08 03					X	X	X	X	X	1,2,3	400
16 08 04					X	X	X	X	X	2,3,4	400
16 08 05	*					X			X	2,3,4	80
16 08 06	*					X			X	4	80
16 08 07	*					X			X	1,2,3,4	80
<b>16 09</b>											-
16 09 01	*					X			X	2,3,4	80
16 09 02	*					X			X	2,3,4	80
16 09 03	*					X			X	2,3,4	80
16 09 04	*					X			X	2,3,4	80
<b>16 10</b>											-
16 10 01	*					X			X	4	80
16 10 02							X	X	X	4	400
16 10 03	*				X	X	X		X	3,4	80

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
16 10 04							X	X	X	3,4	400
<b>16 11</b>											-
16 11 01	*				X	X	X		X	1,2,3	80
16 11 02						X	X	X	X	1,2,3	400
16 11 03	*					X			X	1,2,3	80
16 11 04					X	X	X	X	X	1,2,3	400
16 11 05	*					X			X	1,2,3	80
16 11 06					X	X	X	X	X	1,2,3	400
<b>17 01</b>											-
17 01 01					X	X	X	X	X	1,2	400
17 01 02					X	X	X	X	X	1,2	400
17 01 03					X	X	X	X	X	1,2	400
17 01 06	*					X			X	1,2	80
17 01 07					X	X	X	X	X	1,2	400
<b>17 02</b>											-
17 02 01		X			X	X	X	X	X	2	400
17 02 02					X	X	X	X	X	2	400
17 02 03		X			X	X	X	X	X	2	400
17 02 04	*					X			X	2	80
<b>17 03</b>											-
17 03 01	*					X			X	2,3,4	80
17 03 02					X	X	X	X	X	2,3,4	400
17 03 03	*					X			X	2,3,4	80
<b>17 04</b>											-
17 04 01		X	X		X	X	X	X	X	2	400
17 04 02		X	X		X	X	X	X	X	2	400
17 04 03			X		X	X	X	X	X	2	400
17 04 04			X		X	X	X	X	X	2	400
17 04 05			X		X	X	X	X	X	2	800
17 04 06			X		X	X	X	X	X	2	400
17 04 07			X		X	X	X	X	X	2	800
17 04 09	*					X			X	2	80
17 04 10	*					X			X	2	80
17 04 11		X	X		X	X	X	X	X	2	800
<b>17 05</b>											-

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
17 05 03	*					X			X	1,2,3	80
17 05 04					X	X	X	X	X	1,2,3	400
17 05 05	*				X	X	X		X	2,3,4	80
17 05 06					X	X	X	X	X	2,3,4	400
17 05 07	*					X			X	2,3,4	80
17 05 08					X	X	X		X	2,3,4	400
<b>17 06</b>											-
17 06 01	*					X			X	1,2	80
17 06 03	*					X			X	1,2	80
17 06 04							X	X	X	1,2	400
17 06 05	*					X			X	1,2	80
<b>17 08</b>											-
17 08 01	*					X			X	1,2	80
17 08 02					X	X	X	X	X	1,2	400
<b>17 09</b>											-
17 09 01	*					X			X	1,2	80
17 09 02	*					X			X	1,2	80
17 09 03	*					X			X	1,2	80
17 09 04					X	X	X	X	X	1,2	400
<b>18 01</b>											-
18 01 01					X	X	X	X	X	2,4	400
18 01 02									X	2,4	400
18 01 04							X	X	X	2,4	400
18 01 06	*					X			X	2,4	80
18 01 07							X	X	X	2,4	400
18 01 08	*					X			X	2,4	80
18 01 09							X	X	X	1,2,4	400
18 01 10	*					X			X	1,2,4	80
<b>18 02</b>											-
18 02 01							X	X	X	2	400
18 02 02	*					X			X	2,4	80
18 02 03							X	X	X	2,4	400
18 02 05	*					X			X	2,4	80
18 02 06							X	X	X	2,4	400
18 02 07	*					X			X	2	80

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
18 02 08						X	X	X	2,4	400
<b>19 01</b>										-
19 01 02		X		X	X	X	X	X	2	400
19 01 05	*				X			X	1,2,3	80
19 01 06	*				X			X	2,3	80
19 01 07	*				X			X	1,2,3	80
19 01 10	*				X			X	1,2,3	80
19 01 11	*				X			X	1,2,3	80
19 01 12						X	X	X	1,2,3	400
19 01 13	*				X			X	1,2,3	80
19 01 14						X	X	X	1,2,3	400
19 01 15	*				X			X	1,2,3	80
19 01 16						X	X	X	1,2,3	400
19 01 17	*				X			X	1,2,3	80
19 01 18		X		X	X	X	X	X	1,2,3	400
19 01 19				X	X	X	X	X	1,2,3	400
19 01 99		X			X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 02</b>										-
19 02 03		X			X	X	X	X	1,2,3,4	400
19 02 04	*				X			X	1,2,3,4	80
19 02 05	*				X			X	1,2,3	80
19 02 06						X	X	X	1,2,3	400
19 02 07	*				X			X	3,4	80
19 02 08	*				X			X	2,3,4	80
19 02 09	*				X			X	2,3,4	80
19 02 10				X	X	X	X	X	2,3,4	400
19 02 11	*				X			X	1,2,3,4	80
19 02 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 03</b>										-
19 03 04	*				X			X	2,3	80
19 03 05						X	X	X	2,3	400
19 03 06	*				X			X	2,3	80
19 03 07						X	X	X	2,3	400
<b>19 04</b>										-
19 04 01						X	X	X	2	400

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
19 04 02	*					X			X	1,2,3	80
19 04 03	*					X			X	2	80
19 04 04							X	X	X	3,4	400
<b>19 05</b>											-
19 05 01							X	X	X	1,2,3	400
19 05 02							X	X	X	1,2,3	400
19 05 03							X	X	X	1,2,3	400
19 05 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 06</b>											-
19 06 03							X	X	X	3,4	400
19 06 04							X	X	X	2,3,4	400
19 06 05							X	X	X	3,4	400
19 06 06							X	X	X	2,3,4	400
19 06 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 07</b>											-
19 07 02	*					X			X	2,3,4	80
19 07 03							X	X	X	2,3,4	400
<b>19 08</b>											-
19 08 01							X	X	X	2,3	400
19 08 02							X	X	X	1,2,3	400
19 08 05							X	X	X	2,3,4	400
19 08 06	*					X			X	2,3	80
19 08 07	*					X			X	2,3,4	80
19 08 08	*					X			X	2,3,4	80
19 08 09							X	X	X	3,4	400
19 08 10	*					X			X	3,4	80
19 08 11	*					X			X	2,3,4	80
19 08 12							X	X	X	2,3,4	400
19 08 13	*					X			X	2,3,4	80
19 08 14							X	X	X	2,3,4	400
19 08 99							X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 09</b>											-
19 09 01							X	X	X	1,2,3	400
19 09 02							X	X	X	2,3,4	400
19 09 03							X	X	X	2,3,4	400

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
19 09 04						X	X	X	1,2,3	400
19 09 05						X	X	X	1,2,3	400
19 09 06						X	X	X	2,3,4	400
19 09 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 10</b>										-
19 10 01		X		X	X	X	X	X	1,2	800
19 10 02		X		X	X	X	X	X	1,2	400
19 10 03	*				x			X	1,2,3	80
19 10 04						X	X	X	1,2,3	400
19 10 05	*				x			X	1,2,3	80
19 10 06						X	X	X	1,2,3	400
<b>19 11</b>										-
19 11 01	*				x			X	1,2	80
19 11 02	*				x			X	2,3,4	80
19 11 03	*				x			X	3,4	80
19 11 04	*				x			X	2,3,4	80
19 11 05	*				x			X	2,3,4	80
19 11 06						X	X	X	2,3,4	400
19 11 07	*				x			X	1,2,3,4	80
19 11 99						X	X	X	1,2,3,4	400
<b>19 12</b>										-
19 12 01				X	X	X	X	X	2	800
19 12 02		X		X	X	X	X	X	1,2	800
19 12 03		X		X	X	X	X	X	1,2	400
19 12 04		X		X	X	X	X	X	1,2	800
19 12 05				X	X	X	X	X	2	400
19 12 06	*				x			X	2	80
19 12 07				X	X	X	X	X	1,2	400
19 12 08				X	X	X	X	X	2	400
19 12 09				X	X	X	X	X	1,2,3	400
19 12 10				X	X	X	X	X	1,2,3	400
19 12 11	*				x			X	1,2	80
19 12 12				X	X	X	X	X	1,2	400
<b>19 13</b>										-
19 13 01	*				x			X	2,3	80

Codice CER		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
19 13 02					X	X	X	X	X	2,3	400
19 13 03	*					x			X	2,3,4	80
19 13 04					X	X	X	X	X	2,3,4	400
19 13 05	*					x			X	2,3,4	80
19 13 06					X	X	X	X	X	2,3,4	400
19 13 07	*					x			X	3,4	80
19 13 08							X	X	X	3,4	400
<b>20 01</b>											-
20 01 01		X			X	X	X	X	X	2	800
20 01 02					X	X	X	X	X	2	400
20 01 08							X	X	X	2	400
20 01 10		X			X	X	X	X	X	2	400
20 01 11		X			X	X	X	X	X	2	400
20 01 13	*					X			X	4	80
20 01 14	*				x	x	X		X	4	80
20 01 15	*					x			X	4	80
20 01 17	*					X			X	2,3,4	80
20 01 19	*					x			X	1,2,4	80
20 01 21	*					X			X	2	80
20 01 23	*					X			X	2	80
20 01 25					X	X	X	X	X	3,4	400
20 01 26	*					X			X	3,4	80
20 01 27	*					X			X	1,2,3,4	80
20 01 28					X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
20 01 29	*				x	x	X		X	1,2,4	80
20 01 30							X	X	X	1,2,4	400
20 01 31	*					x			X	2,4	80
20 01 32							X	X	X	1,2,4	400
20 01 33	*					X			X	2	80
20 01 34					X	X	X	X	X	2	400
20 01 35	*					X			X	2	80
20 01 36		X	X		X	X	X	X	X	2	400
20 01 37	*				X	X	X		X	1,2	80
20 01 38		X			X	X	X	X	X	1,2	400
20 01 39		X			X	X	X	X	X	2	800

Codice CER	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15	Stato fisico	Potenzialità t/giorno
20 01 40		X		X	X	X	X	X	2	400
20 01 41				X	X	X	X	X	1,2,3	400
20 01 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400
<b>20 02</b>										-
20 02 01				X	X	X	X	X	2	800
20 02 02				X	X	X	X	X	1,2,3	400
20 02 03				X	X	X	X	X	2	400
<b>20 03</b>										-
20 03 01				X	X	X	X	X	2	400
20 03 02				X	X	X	X	X	2,4	400
20 03 03				X	X	X	X	X	1,2,3	400
20 03 04						X	X	X	2,3,4	400
20 03 06						X	X	X	2,3,4	400
20 03 07				X	X	X	X	X	2	800
20 03 99				X	X	X	X	X	1,2,3,4	400

Legenda 'stato fisico': 1: solido polverulento; 2: solido non polverulento; 3: fangoso palabile; 4: liquido



## 6. PRESCRIZIONI

### 6.1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'impianto dovrà essere adeguato e gestito nel rispetto di quanto previsto dalle Bat di settore per le attività svolte nell'impianto:
  - a. Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 3 del Dlgs 372/99 – 5 gestione dei rifiuti (Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di Cdr e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse)
  - b. Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 3 del Dlgs 372/99 – 5 gestione dei rifiuti (Trattamento dei Pcb, degli apparati e dei rifiuti contenenti Pcb e per gli impianti di stoccaggio)

in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 130 del 7.06.2007.

2. Tutte le aree di stoccaggio devono essere idraulicamente confinate in modo da evitare dispersione di percolati, colatici e rifiuti liquidi e conseguente contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.
3. Le cisterne interrato sprovviste di sistema di contenimento secondario (e.g. doppia camicia con sistema di contenimento delle perdite) devono essere dismesse, mantenute asciutte e utilizzate solo con funzione di contenimento di sversamenti accidentali. La perfetta tenuta dovrà essere certificata annualmente a seguito dell'esecuzione di prove secondo metodiche UNI.
4. Tutte le vasche e le cisterne per l'accumulo dei reflui di processo dovranno essere dotate di chiusura a perfetta tenuta.
5. Tutte le aree di stoccaggio rifiuti liquidi devono essere dotate di bacino di contenimento, mantenuto sempre in perfetta efficienza e dimensionato secondo le Bat di settore.
6. I fusti non dovranno essere immagazzinati su più di due livelli e dovrà essere assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati.
7. Il comparto ricezione e tutte le aree di stoccaggio di rifiuti a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da Rd, frazioni di lavorazione intermedie o finali a bassa contaminazione di organico quali metalli, inerti, rifiuti urbani essiccati o bioessiccati) devono essere:
  - a. realizzate almeno sotto tettoia o all'aperto in cassoni chiusi (come precisato dalla stessa ditta a pag. 24 dell'elaborato: "Risposta prescrizioni della CdS del 13.11.2012" – nov 2012);
  - b. dotate di pavimentazione realizzata in asfalto o in cls, mantenuta in buono stato e perfetta efficienza;
  - c. confinate idraulicamente e dotate di sistemi di raccolta delle acque di lavaggio delle aree stesse, mantenuta in buono stato e perfetta efficienza.
8. I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati all'interno dei due capannoni dedicati allo scopo. In caso di comprovata e documentata impossibilità tecnica, il solo stoccaggio potrà avvenire nell'area contrassegnata con il numero 15 nella planimetria generale:
  - a. Sotto tettoia in area confinata idraulicamente al fine di evitare eventuali contaminazioni delle acque meteoriche di dilavamento;
  - b. in cassoni chiusi, a perfetta tenuta idraulica e dotati di bacino di contenimento.

9. I serbatoi devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento, così come di misuratori di livello e allarmi acustico – visivi per il monitoraggio automatico del livello di riempimento. Questi sistemi devono essere sufficientemente robusti e sottoposti a regolare manutenzione in modo da evitare che schiume e sedimenti affioranti compromettano l’affidabilità del campo di misura. Si prescrive l’utilizzo di filtri a carbone e verifiche di tenuta secondo norme UNI.
10. Deve essere effettuato il controllo delle emissioni provenienti dai serbatoi in fase di miscelazione o di carico/scarico utilizzando una linea di compensazione degli sfiati collegata ad un idoneo sistema di abbattimento da mantenere per garantire perfetta efficienza.
11. Realizzare e mantenere pareti tagliafuoco tra i diversi settori dell’impianto.
12. I capannoni destinati alle attività di selezione dei rifiuti devono essere dotati di un adeguato sistema di raccolta e gestione delle acque di lavaggio/percolati e di un sistema di aspirazione di polveri, ventilazione forzata e ricambio d’aria da mantenere in perfetta efficienza.
13. Seppur non espressamente menzionato, il gestore non è sollevato dall’esecuzione di tutte le verifiche di sicurezza e funzionalità dell’impianto nonché dall’obbligo di tenere tutte le certificazioni, autorizzazioni o nulla osta previsti per legge propedeutici alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto.
14. Con particolare riferimento ai presidi ambientali, al fine di minimizzare la probabilità del fermo impianto, dovrà essere assicurata un’adeguata ridondanza tecnologica per attrezzature e impianti.
15. All’ingresso dell’impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni sul quale indicare il tipo di impianto, il titolare, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificare il divieto di accesso a personale non autorizzato.
16. Deve essere apposta apposita cartellonistica/segnaletica che identifichi i diversi reparti/sezioni dell’impianto di trattamento.
17. E’ fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente provvedimento. Il gestore deve comunicare preventivamente - secondo quanto previsto nella DGR 648/2011 - eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.
18. Salvo comprovata impossibilità tecnica, si dovrà provvedere alla piantumazione di alberi ad alto fusto lungo il perimetro dell’impianto, quale misura di mitigazione per la prosecuzione delle sole attività già autorizzate.
19. Qualora il gestore intenda cessare l’attività è necessario comunicare alla Provincia di Bari, al Comune di Modugno, all’Arpa Puglia e alla ASL BA SISP la data prevista di cessazione dell’attività con preavviso di almeno 30 giorni.

## **6.2. PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO**

1. Il gestore deve garantire il rispetto delle normative vigenti relative ai criteri di ammissibilità ed in relazione ai requisiti costruttivi degli impianti, segnalando tempestivamente alle Autorità Competenti il respingimento di carichi o difformità occorse durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito.
2. La caratterizzazione dei rifiuti conferiti deve essere effettuata almeno nel rispetto di quanto previsto all’art. 8 del DM 5.2.1998 e smi e all’art. 7 del DM n. 161 del 12.06.2002 e smi

3. E' fatto obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rifiuti e sui materiali metallici in ingresso al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o di terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del dlgs 230 del 17.03.1995, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato
4. Con particolare riferimento alla verifica del rispetto del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334: "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*", al fine di verificare il rispetto dei limiti per l'assoggettabilità alla norma, la Società è tenuta a tenere aggiornato con frequenza giornaliera un registro dei rifiuti, previo determinazione delle caratteristiche di pericolosità, distinti in base alla classificazione come riportato in colonna 1 alla parte 2 del d. Lgs 334/99. Tale registro dovrà essere vidimato dal Responsabile Tecnico dell'impianto e dall'Amministratore. Il programma di gestione dei rifiuti dovrà tener conto delle quantità stoccate.
5. Il respingimento di carichi o difformità accertate durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito dovranno essere segnalate tempestivamente alle Autorità Competenti

### **6.3. PRESCRIZIONI SULLA GESTIONE OPERATIVA**

1. L'impianto dovrà essere condotto evitando la dispersione nell'ambiente circostante di polveri, corpi solidi, odori molesti, rumori, ecc. In particolare, dovrà essere costantemente garantito quanto segue:
  - a. Il rigoroso rispetto dei parametri microclimatici negli ambienti dell'impianto che prevedono la presenza ancorchè discontinua di personale tecnico, con particolare riferimento al numero di ricambi del volume d'aria/ora, mediante ventilazione forzata.
  - b. La viabilità interna all'impianto dovrà essere disciplinata mediante l'istallazione di idonea segnaletica stradale al fine di garantire la sussistenza di idonei standard di sicurezza.
  - c. All'occorrenza, le strade e i piazzali dovranno essere sottoposti a adeguati interventi di manutenzione.
  - d. Tutti i mezzi d'opera, compresi quelli preposti al trasporto dei rifiuti dovranno essere sottoposti a regolari interventi di manutenzione e pulizia.
  - e. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e odori molesti, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei rifiuti durante tutte le fasi di lavorazione.
2. Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile.
3. Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo, evitando pericoli per l'ambiente e il personale addetto. Eventuali modifiche all'impianto dovranno tener conto dell'esigenza di migliorare l'efficienza di utilizzo delle risorse ambientali e energetiche; ridurre la produzione dei rifiuti; incrementare ogni forma di recupero; diminuire le emissioni in atmosfera.

4. Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari per la manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti e delle attrezzature, nonché registrazioni aggiornate della effettuazione della stessa, con particolare riferimento ai presidi ambientali.
5. Dovranno essere previste e formalizzate procedure di sicurezza per le operazioni di manutenzione e pulizia degli impianti.
6. Ai sensi dell'art. 208 comma 11 lettera c) del Dlgs 152/06 la ditta dovrà elaborare e aggiornare un documento tecnico con la precisa indicazione delle ricadute sulla salute e igiene dei lavoratori (crf Dlgs 81/2008) per l'esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
7. Dovrà essere costantemente assicurata la massima tutela igienico-sanitaria delle aree interne e esterne
8. Devono essere attivate procedure per una regolare ispezione (almeno annuale) e manutenzione delle aree di stoccaggio - inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
9. Devono essere effettuate ispezioni periodiche (almeno annuale) delle condizioni dei contenitori e dei bancali. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato.
10. Deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membrature (almeno annuale). Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Queste ispezioni dovranno essere effettuate da personale esperto indipendente e conservando traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata.
11. I rifiuti devono essere trasferiti alle appropriate aree di stoccaggio in modo sicuro. Se la movimentazione è eseguita con pala meccanica, ragno o gru ponte, la cabina di manovra della macchina deve essere dotata di climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare.
12. Adottare nello stoccaggio e movimentazione dei rifiuti la più scrupolosa diligenza al fine di sopperire con accorgimenti organizzativi alle criticità strutturali.
13. Tutti i contenitori devono essere chiaramente etichettati con la data di arrivo, i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti ed i codici di pericolo significativi ed un numero di riferimento od un codice identificativo univoco che permetta la loro identificazione nelle operazioni di controllo delle giacenze ed il loro abbinamento alle registrazioni di preaccettazione e di accettazione. Ogni etichetta deve essere sufficientemente resistente per restare attaccata al contenitore ed essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito.

14. L'infustamento dei fusti in maxi-fusti potrà essere praticato solo come misura di emergenza. Tutte le informazioni necessarie devono essere riportate sull'etichetta del nuovo contenitore. La movimentazione di rilevanti quantità di rifiuti contenuti in maxifusti deve essere evitata, prevedendo il reinfustamento dei rifiuti una volta che l'incidente che ha reso necessario tale operazione è stato risolto.
15. Limitare la permanenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio destinate al ricevimento dei materiali ad un massimo di una settimana.
16. Effettuare le operazioni di lavaggio e bonifica dei contenitori presso impianti terzi autorizzati (cfr pag. 14 dell'elaborato: "Risposta prescrizioni della CdS del 13.11.2012" – nov 2012)
17. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, (e comunque entro le 12 ore successive all'evento) a Provincia, Comune, ARPA e Asl particolari circostanze quali:
  - a. malfunzionamenti o fermo dei presidi ambientali e/o dei sistemi di controllo e monitoraggio dalla durata superiore a 1 ora;
  - b. incidenti di interesse ambientale che possano avere effetti negativi per l'ambiente;
  - c. impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati

Nella medesima comunicazione il gestore deve stimare gli impatti connessi all'evento e indicare gli interventi di emergenza e di adeguamento. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione dell'esercizio dei presidi ambientali tali da non garantire il rispetto della presente autorizzazione, deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario al ripristino della completa funzionalità dei presidi.

18. Preso atto della volontà di effettuare il recupero di talune sostanze (come ad esempio i Sali e le soluzioni contenenti cianuri 060311, i rifiuti contenenti amianto 060701, i rifiuti contenenti componenti esplosivi 160110, esplosivi di scarto 160402 e 160403) estremamente critiche, se devono essere sottoposte a trattamento, non essendo note al Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 Lr n. 30/86 operazioni di recupero fattibili e di comprovata efficacia, si individuino di volta in volta tali operazioni e l'impianto di recupero, comunicandoli con cadenza semestrale a Provincia e Arpa.

## **6.4. PRESCRIZIONI SULLA MISCELAZIONE**

### **6.4.1. Prescrizioni generali**

1. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi medesimo stato fisico (solido, liquido) e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili.
2. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.
3. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione.
4. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in all. A, paragrafo 6.4.4) le tipologie (CER e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale.
5. Sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il CER attribuito alla miscela risultante individuato, sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla parte IV del Dlgs 152/2006 e smi. Nel caso in cui la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso.
6. Deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione (modello definito in all. A, paragrafo 6.4.4).
7. Sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata".
8. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare in laboratorio da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione.
9. La partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento.
10. In conformità al divieto di cui al c.5 ter dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
11. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d. lgs. 36/03.

12. Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10.
13. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.m. 27/09/2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela.
14. Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.
15. Le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti (senza peraltro operare ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
16. Al fine di ottimizzare il sistema che assicura la tracciabilità dell'intera sequenza del trattamento del miscuglio, come prescritto da Arpa Puglia nel parere in atti al prot. n. 417 del 1.03.2013, si dovranno adottare le seguenti cautele:
  - a. individuare ed identificare preventivamente i serbatoi e le aree destinate allo stoccaggio dei vari gruppi di miscelazione;
  - b. dotare tutti i contenitori e le aree di stoccaggio di indicatori di livello;
  - c. caratterizzare con specifiche analisi i singoli conferimenti di rifiuti aventi codici CER in ingresso 19 xx xx\* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, ecc) e xx xx 99 da includere nei vari gruppi di miscelazione in quanto aggravano l'esigenza di tracciabilità;
  - d. assicurare che il sistema di drenaggio delle aree di stoccaggio sia tale da evitare il contatto di miscugli o sostanze incompatibili.

#### **6.4.2. Prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga ai sensi dell'art. 187**

1. Le attività di miscelazione in deroga devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti specifiche condizioni, integrative rispetto a quelle indicate per la miscelazione non in deroga:
  - a. il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;

- b. il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione:
- i. la tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;
  - ii. le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro;
  - iii. la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad operazioni pertanto non effettuate;
  - iv. annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;
  - v. ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

#### **6.4.3. Compatibilità tra caratteristiche di pericolosità (classi H) differenti**

Con riferimento alla compatibilità fra classi H dei rifiuti e/o sostanze o materiali pericolosi oggetto di miscelazione, al fine di evitare che l'attività di miscelazione possa comportare un incremento dell'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente si prescrive quanto segue.

1. Non sono autorizzate miscele in deroga di rifiuti e/o sostanze o materiali caratterizzati dalle classi H1, H2, H9 ed H12 (gruppo A); rifiuti e/o sostanze o materiali caratterizzati dalle classi H7, H10 ed H11 (Gruppo B) possono essere miscelati esclusivamente tra loro o con altri rifiuti aventi almeno una delle medesime classi H, anche unitamente ad ulteriori e differenti classi di pericolo (miscelazione in deroga - art. 187 - autorizzabile ex c.2). Per i rifiuti caratterizzati da una o più classi dei gruppi A o B, non è autorizzata la miscelazione in deroga con altri rifiuti e/o sostanze o materiali non pericolosi. Nell'All. B, par. 6.4.5 si riporta uno schema esemplificativo e non esaustivo per l'applicazione di tali criteri.
2. Non può essere effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti e/o sostanze o materiali, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi.
3. Non sono ammissibili miscele di rifiuti e/o sostanze o materiali, molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi,...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti inerti con destino D8 inertizzazione, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2,...).
4. I rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del d.m. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216 bis comma 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., non possono essere miscelati con rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio), debbono essere gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero.
5. I rifiuti aventi CER 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), 190204\* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), quelli appartenenti alla famiglia 1903xx (rifiuti stabilizzati/solidificati), il CER 190401 (rifiuti vetrificati) ed il CER 191210 (CSS) non possono essere sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un'attività di trattamento rifiuti per essere destinati ad un recupero/smaltimento definitivi.



6. Non possono essere miscelati i CER 190111\* (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose) e 190112 (ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111) con i CER 190113\* (ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose) e 190114 (ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113), in quanto di natura diversa.
7. I CER riferibili a rifiuti da avviare obbligatoriamente a recupero (in particolare: 150101 imballaggi in carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballaggi metallici, 150107 imballaggi in vetro, 200101 carta e cartone, 200102 vetro, 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137, 200139 plastica, 200140 metallo, CER di batterie ed accumulatori, CER riferibili a RAEE) non possono essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o ne renderebbe antieconomico, il successivo recupero. Relativamente agli imballaggi è possibile ammettere miscelazioni diverse solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili.
8. Dovrà essere data priorità al recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti: le miscelazioni non devono pregiudicare la possibilità di recupero di frazioni di rifiuti per le quali sono già esistenti e comprovati idonei metodi di recupero di materia (metalli, carta, vetro, legno, ecc.).
9. I rifiuti che necessitano di particolari precauzioni (ad esempio rifiuti contenenti CFC-HCFC-HFC, rifiuti sanitari potenzialmente infetti,...) non possono essere miscelati con rifiuti di tipologia diversa.
10. Non è ammissibile la miscelazione di rifiuti contenenti amianto e va specificata la natura dei rifiuti con CER 150111\*, 170503\*, 170507\* e 191301\* (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose), che potrebbero contenere anche amianto.
11. I veicoli fuori uso (CER 160106) vanno trattati secondo quanto disciplinato dalla normativa specifica, pertanto non possono essere miscelati.
12. I rifiuti di cui al CER 160116 (serbatoi per gas liquido) potranno essere sottoposti a miscelazione solo se preventivamente bonificati.
13. Anche in considerazione del fatto che il d.lgs. n. 188/08 prevede, per favorirne il successivo recupero, lo stoccaggio separato delle diverse tipologie di batterie (al piombo, al nichel-cadmio,...), tali tipologie non possono essere tra loro miscelate.
14. Il rifiuto avente CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) non può essere sottoposto a miscelazione, in quanto ne deve essere mantenuta la tracciabilità ed assicurato lo smaltimento/recupero in ambito provinciale.
15. I rifiuti non ammissibili in discarica (es. 160103 pneumatici fuori uso, se non limitatamente alle esclusioni previste dalla lettera o), comma 1, art. 6 del d.lgs 36/03) non possono essere autorizzati in miscele con destino indicato discarica.
16. Rifiuti aventi CER attinenti a metalli ferrosi e non ferrosi non vanno tra loro miscelati.
17. I CER indicati nel Regolamento n. 850/2004/CE e s.m.i. non devono essere miscelati.

**6.4.4. Allegato A****MODELLO REGISTRO E SCHEDA DI MISCELAZIONE**

Schema tipo di Registro di miscelazione

Mov. Reg. Carico <sup>1</sup>	CER	Produttore	Data arrivo	Peso Carico (t)	Classe di pericolo (H)	Reazioni/ Note	Analisi	CER uscita	Peso Scarico (t)	Area stoccaggio	Mov. Reg. Scarico/ Registrazione di Scarico <sup>2</sup>
.....											
.....											

Schema tipo di Scheda di miscelazione

CER uscita	Peso Scarico (t)	CER miscelati	Mov. Reg. Carico/ Registrazione di Carico	Produttore	Data arrivo	Peso Carico (t)	Reazioni/Note	Allegata analisi <sup>3</sup>	Mov. Reg. Scarico/ Registrazione di Scarico <sup>2</sup>

La scheda di miscelazione potrà essere sostituita da una copia della pagina del registro di miscelazione relativa alla specifica miscela.

Nota 1: Dal numero di movimento del Registro di Carico/Registrazione di Carico nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico è possibile risalire al formulario/Scheda SISTRI Area Movimentazione, e agli altri dati previsti dalla norma.

Nota 2: Dal numero di movimento del Registro di Scarico/ Registrazione di Scarico nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico è possibile risalire al formulario/ Scheda SISTRI Area Movimentazione, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione alla data di uscita, all'eventuale analisi ecc. – La registrazione di scarico/carico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del Registro di Scarico / Scheda SISTRI Area Registro Cronologico.

Nota 3: Indicare se è stata effettuata analisi (si/no).

**6.4.5. Allegato B**

Caratteristiche di pericolosità della miscela <sup>4</sup>		Attività di miscelazione		
		Non in deroga (c.1, art. 187)	In deroga (c.2, art. 187)	NON autorizzata
Gruppo A: classi H1, H2, H9 e H12	H1 + H1	X		
	(H1, H2, H9, H12) + (H1, H2, H9, H12)	X		
	(H1, Hx) + (H1, Hx)	X		
	H1 + H2			X
	H1 + Hx			X
	(H1, Hx) + H1			X
	(H1, H2) + H1			X
	(H1, H2, H9) + (H1, H2, H12)			X
Gruppo B: classi H7, H10 e H11	H7 + H7	X		
	(H7, H10, H11) + (H7, H10, H11)	X		
	(H10, Hx) + (H10, Hx)	X		
	(H10, Hx) + H10		X	
	H7 + H10 + H11		X	
	H10 + Hx			X
Altre classi H <sup>5</sup>	H4 + H4	X		
	(H4, H5, H14) + (H4, H5, H14)	X		
	H4 + H5		X	
	(H4, H5, H8) + (H4, H5)		X	

Nota 4: Tra le parentesi sono indicate le classi H appartenenti ad un singolo codice Cer

Nota 5: Classe di pericolosità diversa da quelle ricomprese nei gruppi A o B

## 7. MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto è dotato di sistema di gestione conforme al sistema UNI EN ISO 14001:2004 come certificato da Bureau Veritas Certification con certificato n. IT241082.
2. I prelievi e le analisi, previste nell'attività di monitoraggio, devono essere effettuate avvalendosi di personale qualificato ed in laboratori competenti, preferibilmente indipendenti.
3. Le analisi previste nell'attività di monitoraggio devono essere condotte secondo metodiche di riferimento nazionali (UNI, CNR) e/o internazionali (CEN, ISO) o altre, comunque, previa intesa con ARPA.
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Modugno, all'Arpa Puglia e alla Asl Ba - Sisp una comunicazione riferita alle attività dell'anno precedente con indicazione di:
  - a. Quantità e qualità dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (specificando l'operazione di trattamento, l'indicazione del codice Cer, produttore e conferitore - file editabile in formato .ods o compatibile oltre a file in formato .pdf);
  - b. Tariffe di conferimento;
  - c. Quantità e qualità dei rifiuti in uscita mensilmente (con indicazione del codice Cer, trasportatore e destinazione - file editabile in formato .ods o compatibile oltre a file in formato .pdf);
  - d. I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni;
  - e. Tutti i risultati del monitoraggio ambientale condotto nell'anno precedente e relazione sulle attività di monitoraggio ambientale corredata da tutti i certificati di analisi, secondo quanto previsto nel documento Piano di Monitoraggio e Controllo di GENNAIO 2017 – REV. 6 e quanto previsto nel presente provvedimento;
  - f. Una valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto all'applicazione delle migliori tecnologie man mano disponibili.
5. Per tutti i serbatoi, le vasche e le unità di trattamento interrato dovrà essere effettuata, almeno una volta all'anno, una prova di tenuta secondo metodiche di riferimento nazionali.

## 8. COMPARTO ATMOSFERA

### 8.1. QUADRO SINOTTICO DELLE EMISSIONI (PARAGRAFO MODIFICATO)

SIGLA P.TO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA	INQUINANTI (VALORE LIMITE IN MG/NMC)	IMPIANTO ABBAT.	FREQUENZA
E1	Serbatoi di stoccaggio	-----	Benzene = 1,6 Toluene = 188 Xilene= 434 Acido fluoridrico = 0,5 Ammoniaca= 17 Acido solfidrico= 14 Ossidi di Azoto= 31 Anidride solforosa = 5,2	Filtri a carbone attivo	Annuale
E1DIFFUSA *	In corrispondenza degli impianti di selezione, triturazione ed imballaggio di rifiuti di carta/cartone plastica	-----	Polveri TOTALI = 10	Ambienti confinati e sistemi di aspirazione localizzata	Annuale
E2	Saldatrice mobile per Interventi di manutenzione	-----	Polveri e/o nebbie oleose= 10 NOx = 20 SOV come COT= 50 Metalli totali (CR <sub>VI</sub> , Co, Ni, Cd) = 1 Stagno e suoi composto come Sn = 5 Piombo e suoi composto come Pb = 2	Impianto mobile di aspirazione ed abbattimento	Biennale
E3	Impianto trattamento film LDPE	6.300	Polveri totali <20) SOV come COT <50 Etilene = 50**	filtro "a tessuto" per l'abbattimento delle polveri e filtro a "carbone attivo" per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili e non volatili.	Annuale
E4	Linea di produzione materia prima secondaria per l'industria della plastica	2000	Polveri totali = 10 SOV come COT = 50	Filtri a manica	Annuale

E2 <sub>DIFFUSA</sub> *	Area di piazzale G e trituratore Hammel	-----	Polveri TOTALI =10	Non Previsto	Annuale
-------------------------	--	-------	--------------------	--------------	---------

\* **Analisi da effettuare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle dell'impianto.**

\*\* **Trattandosi di un composto organico, si fa riferimento a quanto riportato alle Linee Guida CRIAP, cap. 8.13.**

1. Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione dei punti di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento.
2. Le modalità di accesso ai punti di misura devono essere conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.
3. E' facoltà dell'Autorità Competente ai controlli richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura sia accertata la sua inadeguatezza.
4. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Un schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 1 alla parte V, allegato VI del d. lgs 152/2006.
5. I risultati delle analisi delle emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, non supera il valore limite di emissione (cfr. par. 2.3 All. VI alla parte Quinta T.U.A.).
6. Ai sensi della Dgr. n. 2613 del 28.12.2009, il gestore avrà cura della compilazione e aggiornamento annuale del catasto informatizzato delle emissioni territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito web [www.cet.arpa.puglia.it](http://www.cet.arpa.puglia.it).
7. I limiti di immissione di rumore immesso nell'ambiente, sia in prossimità del confine che in prossimità dei ricettori, durante il funzionamento degli impianti devono essere non superiori ai limiti massimi consentiti nella zona dalla normativa vigente, ai sensi del DPCM dell'1/3/1991. A cadenza annuale, la ditta dovrà effettuare specifiche campagne di misura condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, per la verifica dei richiamati limiti.

INSERITA TABELLA (QUADRO SINOTTICO EMISSIONI DI RUMORE)

<b>SORGENTE PREVALENTE (REPARTO O APPARECCHIATURA) (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA)</b>	<b>PUNTO DI MISURA</b>	<b>FREQUENZA DEL CONTROLLO</b>	<b>MODALITÀ DI REGISTRAZIONE</b>	<b>METODICA</b>	<b>LIMITI APPLICABILI</b>
---	----------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------------------

P1 - Cancelli in prossimità degli Spogliatoi e locali di servizio	CONFINE PROPRIETA' RECUPERI PUGLIESI	ANNUALE	RELAZIONE TECNICA REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA	DPCM 16/3/98	70 dB
P2 – Palazzina uffici ed alloggio custode					
P3 – Prossimità zona stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e area pesa					
P4 – cabine di trasformazione e portale radiometrico					
P5 – impianto riciclaggio plastiche ex-Schinplast					
P6 - impianto riciclaggio plastiche ex-Schinplast					
P7 - impianto riciclaggio plastiche ex-Schinplast					
P8 -area cassoni a tenuta					
P9 – area stoccaggio frigoriferi e pressa- cesoia per materiale ferroso					
P10 – area stoccaggio vetro					
P11 – aree stoccaggio rifiuti da trattare					
P12 - aree stoccaggio rifiuti, capannone con impianto di triturazione LINDNER e in prossimità del capannone stoccaggio con pressa per imballaggio orizzontale					
P13 – Tettoia con pressa Zagib					
P14 - Spogliatoi e locali di servizio					

## 9. COMPARTO IDRICO

### 9.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Tipo fonte	Uso	Prescrizione operativa
Servizio idrico integrato	Civile e industriale	Monitoraggio annuale dei consumi
Pozzo di emungimento (rif autorizzazione n. 1936/P/2006)	Antincendio, lavaggio piazzali e irrigazione verde	Portata non superiore a 5 l/s per un volume complessivo di 1.000 m <sup>3</sup> /anno da monitorare con misuratore di portata
Pozzo di emungimento (rif autorizzazione n. 1937/P/2006)		Portata non superiore a 5 l/s per un volume complessivo di 1.500 m <sup>3</sup> /anno da monitorare con misuratore di portata

### 9.2. SCARICHI IDRICI

#### 9.2.1. Gestione acque reflue civili

Tali reflui sono conferiti alla rete fognaria gestita dal servizio idrico integrato.

#### 9.2.2. Gestione acque industriali

Tutte le acque reflue industriali prodotte all'interno dell'impianto (percolati, acque di lavaggio di pavimenti, ecc..) dovranno essere raccolte e conferite presso impianti terzi.

#### 9.2.1. Gestione acque meteoriche

1. Le logiche di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere conformi alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 677/2009, privilegiando, laddove possibile e compatibile, ogni forma di riutilizzo.
2. Il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare la fuoriuscita e la dispersione di reflui/percolati nonché la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto e altri reflui, prima dello scarico nella rete di fognatura del Comune di Modugno.
3. I collettori di scarico della fogna pluviale, nonché i punti di connessione alla rete di fognatura comunale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive.



4. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne dovranno essere convogliate in fognatura comunale previo trattamento. Le acque di prima pioggia, separate da quelle successive attraverso idonei dispositivi, dovranno essere sottoposte ad un trattamento adeguato al rispetto dei limiti riportati nella tabella 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06, prima del successivo scarico in fogna. Le acque successive a quelle di prima pioggia dovranno essere sottoposte al trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.
5. In caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento, le acque di prima pioggia dovranno essere smaltite in impianti autorizzati.
6. Dovrà essere assicurato lo smaltimento dei prodotti derivanti dagli impianti di trattamento (e.g.: fanghi, sabbie, olii) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su appositi registri distinti per tipo di impianto e custodendo la relativa documentazione di conferimento.
7. Dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta e trattamento al fine di garantirne la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un apposito registro. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrare dovrà essere verificata annualmente secondo metodiche di riferimento UNI.
8. Dovranno essere adottate idonee misure di profilassi igienico sanitaria per prevenire la diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve, specie nel periodo estivo, e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavoratori addetti.
9. Ai sensi dell'art. 103, c. 3 del Dlgs 152/06 e smi è vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del citato Dlgs 152/06 e smi.
10. Semestralmente dovrà essere verificata la qualità dell'acqua di prima pioggia scaricata in fognatura da ciascun singolo impianto previsto a servizio esclusivo dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, nel rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 dell'allegato 5, parte III del Dlgs 152/06 e smi.
11. Semestralmente dovrà essere verificata la qualità della acqua successiva a quella di prima pioggia scaricata in fognatura da ciascun singolo impianto previsto a servizio esclusivo dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, analizzando il parametri previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5, parte III del Dlgs 152/06 e smi unitamente a idrocarburi totali, grassi e olii animali/vegetali (i cui limiti di riferimento sono quelli della Tab. 3, dell'allegato 5, della parte III, del Dlgs 152/2006 e smi, Colonna "Scarico in rete fognaria"..

#### QUADRO SINOTTICO SCARICHI ACQUE METEORICHE

Punto di emissione	Parametri	Unità di misura	Limite applicabile (tab. 4 -allegato 5 -Parte III -Dlgs 152/2006	Frequenza
Scarichi idrici a valle dell'impianto di trattamento da acque meteoriche :  S1, S2, S3	pH	-	6-8	Semestrale
	SST	mg / l	25	
	BOD5	mg O2/ l	20	
	COD	mg O2/ l	100	
	ALDEIDI TOTALI	Mg / L	0,5	

Punto di emissione	Parametri	Unità di misura	Limite applicabile (tab. 4 -allegato 5 -Parte III -Dlgs 152/2006	Frequenza
	ALLUMINIO	mg / l	1	
	ARSENICO	mg / l	0,05	
	AZOTO TOTALE	mg N/l	15	
	BARIO	mg / l	10	
	BERILLIO	mg / l	0,1	
	BORO	mg / l	0,5	
	CROMO TOTALE	mg / l	1	
	COLORO ATTIVO	Mg / L	0,2	
	CLORURI	mg / l	200	
	FLUORURI	mg F/ l	1	
	FENOLI TOTALI	Mg / L	0,1	
	FERRO	mg / l	2	
	FOSFORO TOTALE	mg P/ l	2	
	MANGANESE	mg / l	0,2	
	PIOMBO	mg / l	0,1	
	NICHEL	mg / l	0,2	
	RAME	mg / l	0,1	
	SELENIO	mg / l	0,002	
	STAGNO	mg / l	3	
	VANADIO	mg / l	0,1	
	ZINCO	mg / l	0,5	
	SOLFURI	Mg / l	0,5	
	SOLFITI	Mg / l	0,	
	SOLFATI	mg SO4/l	500	
	SOLVENTI ORGANICI AROMATICI TOTALI	Mg / L	0,01	
	SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOTALI	Mg / L	0,01	
	TENSIOATTIVI TOTALI	mg / l	0,5	
	ESCHERICHIACOLI	UFC/100 mL		

Punto di emissione	Parametri	Unità di misura	Limite applicabile (tab. 4 -allegato 5 -Parte III -Dlgs 152/2006	Frequenza
	SAGGIO TOSSIC. SU DAPHNIA MAGNA	LC50/24h	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi è >= del 50% del totale	
	IDROCARBURI TOTALI*	mg / l	<= 10	
	GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI*	mg / l	<=40	

**\*Questi parametri sono analizzati solo per le acque di seconda pioggia, insieme a tutti gli altri parametri della tabella suddetta. I limiti di riferimento per tali parametri sono quelli della Tab. 3, dell'allegato 5, della parte III, del Dlgs 152/2006 e smi, Colonna “Scarico in rete fognaria”.**

Fermo restando il divieto allo scarico al suolo delle sostanze elencate al punto 2.1 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 il gestore si limiterà a ricercare, tra le sostanze elencate nel predetto paragrafo, quelle pertinenti alla propria attività e per le quali esistano metodiche di analisi ufficialmente riconosciute al fine di rendere attendibili i dati ottenuti, consistenti in:

- composti organo alogenati;
- composti organo fosforati;
- mercurio;
- cadmio;
- idrocarburi pesanti C>12;
- cianuri

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.